



Partnership Agreement

Convenzione n. 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481¹

The present Partnership Agreement, hereinafter referred to as "the Agreement", is made and entered into by and between,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
VIA GIUSEPPE VERDI 8
10124 TORINO (ITALY)

hereinafter referred to as the "coordinator", represented for the purposes of signature of the Agreement by Prof. Stefano Geuna, Rector, the legal representative as defined in the *Convenzione* n. 2024-1-IT02-KA220-HED 000244481,

and the following beneficiaries:

ASOCIATIA COMUNITATEA GIS DIN TIMISOARA	Romania
KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE	Germany
MASARYKOVA UNIVERZITA	Czechia
UNIVERSIDAD DE GRANADA	Spain
UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA	Italy

hereinafter referred to as the "beneficiaries", represented for the purposes of signature of this Agreement by their legal representatives, according to the Mandates previously signed.

Where a provision applies without distinction to the "coordinator" and the "beneficiaries", for the purpose of this Agreement they will be collectively referred to as the "beneficiaries".

The parties hereby have agreed as follows:

Article 1

Subject of the Partnership Agreement

1.1 This Agreement defines the terms that govern the relations between the parties, by establishing their rights and obligations, and lays down the rules of procedure for the work to be carried out in order to successfully implement the Erasmus+ KA2 - *Cooperation Partnerships in the Field of Higher Education* " **SONification for Accessible and Inclusive Representation of GRAPHS in Education - SONAIRGRAPH**" (hereinafter referred to as the "project").

1.2 The coordinator and the beneficiaries undertake to do everything in their power to carry out the work programme forming the subject of this Agreement, which falls within the framework of the ***Convenzione* n. 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481**, concluded between the coordinator and the Italian National Agency Erasmus Plus Indire (hereinafter referred to as the "Executive Agency" or "EA"), related to the above-mentioned project.

¹ *Convenzione* n. 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481 refers to the Agreement signed between the Coordinator and the Italian National Agency Erasmus Plus Indire.



1.3 The subject matter of this Agreement and the related work programme are detailed in the annexes of the Convenzione. The respective Convenzione terms and conditions, related annexes and guidelines, shall form an integral part of the present Agreement, and take precedence over it (see Article 20 of the present Agreement for the list of annexes).

1.4 The coordinator and the beneficiaries shall be bound by the terms and conditions of this Agreement, the Convenzione and any further amendments of the latter.

Article 2

Duration

2.1 This Agreement shall enter into force on the date the last party signs, but shall have retroactive effect from the starting date of the eligibility period laid down in the Convenzione. According to the Convenzione, the Project has the total duration of 36 months, starting on 1st September 2024 and ending on 31st August 2027.

2.2 The period of eligibility of the activities and the costs shall be in accordance to the dispositions of the Convenzione or any subsequent amendments of it.

2.3 The present Agreement shall remain in force until the coordinator has been discharged in full of his obligations arising from the Convenzione signed with the Executive Agency or the complete fulfilment of all obligations undertaken by the Parties under this Partnership Agreement depending on which occurs later. All provisions of this Agreement which by nature should survive the termination of this Agreement shall so survive such termination. This shall include without limitation the provisions relating to repayment of excessively received grant amount, checks and audits, results and confidentiality, for the time period mentioned therein, as well as for liability, and applicable law, all of this Agreement.

Article 3

Obligations and responsibilities

3.1 General obligations and role of the beneficiaries (including the coordinator).

The beneficiaries:

- (a) are jointly responsible for carrying out the activities attributed to them, and shall conduct the work in accordance with the work programme and schedule set forth in the Convenzione and approved application, working to the best of their abilities to achieve the defined results and taking full responsibility for their work in accordance with accepted professional principles;
- (b) undertake to comply with all the provisions of the Convenzione and its annexes, with all the provisions of this Agreement, as well as with EU and national legislation;
- (c) are jointly responsible for complying with any legal obligations' incumbent on them jointly or individually;
- (d) shall provide staff, facilities, equipment and material to the extent needed for executing the activities as specified in the work programme;



- (e) shall be responsible for the sound financial management and cost efficiency of the funds allocated to the project.
- (f) shall enter into a subcontract or otherwise involve third parties only in accordance with the Convenzione and remain responsible for carrying out its relevant part of the Project and for such third party's compliance with the provisions of this Agreement and of the Convenzione.
- (g) shall ensure that the involvement of employees, third parties, etc. does not affect the rights and obligations of the other parties under this Agreement and the Convenzione and shall especially ensure that the conditions applicable to them under Annex III– “Allegato 2 - Norme specifiche”, Articles 33 (Risarcimento Danni), 12 (Conflitto di interessi), 13 (Riservatezza e Sicurezza), 16 (Pre-existing Rights and ownership and use of the results) and 25 (Checks, Audits and Evaluation) of the Convenzione are also applicable to a contractor and that the contractor has no rights vis-à-vis the Agency.
- (h) are aware that the allocation of project funding is subject to the receipt by the coordinator of the respective project funding from the Executive Agency and that the coordinator assumes no liability for any delays in payment by the Executive Agency.
- (i) are aware that all payments shall be regarded as advances pending explicit approval of the final report, the corresponding cost statement and the quality of the results of the project and that all payments may be subject to reclamation, reimbursement, etc. in the case the Executive Agency does not approve a certain cost-position or rejects output of the project, due to a lack of quality or other reasons.
- (j) understand, that even if a personal result is sufficient for the approval by the Executive Agency the whole amount paid to a party may be subject to reclamation, if the Executive Agency does not approve the project's results itself.
- (k) are aware that recoveries may also take place after the payment of the balance.
- (l) are aware of the fact that the Coordinator will not compensate for the ineligibility of costs e.g. caused by any violation of the Convenzione or this Agreement.
- (m) are aware that in case of recovery, reclamation, etc. the beneficiary which received the amount to be repaid shall repay the amount due without any delay. In case another beneficiary repays the amount, especially because the beneficiaries possibly function as a joint and several debtors vis a vis the EA, the beneficiary which received the amount to be repaid shall indemnify, make good, save and hold harmless the other beneficiary without delay. In case the amount to be repaid cannot be attributed to a specific beneficiary or in case the other beneficiaries have to step in e.g. because deadlines for repayment otherwise would not be met or in case of bankruptcy or insolvency of a beneficiary and the like, the other beneficiaries shall cover the amount according to their Action shares, but shall have the right to recover the money from the affected beneficiary.
- (n) are aware of the rights granted to the European Union in the Convenzione (e.g. Art 16.1, 16.2, 16.3) concerning the Results of the project and any pre-existing industrial and intellectual property rights, which have been included in the Results, and warrant that they will meet their respective obligations and shall implement the necessary measures.



- (o) shall, to the fullest extent they can lawfully do so, ensure that it can grant rights and fulfil the obligations under the Convenzione and this PA notwithstanding any rights of its employees or Subcontractors in Results so created.
- (p) are aware that the coordinator is entitled to withhold all payments if a beneficiary fails to perform any obligations under the present Agreement or the Convenzione or if a beneficiary is suspected of unlawful use of project funding.
- (q) are aware that the coordinator is entitled to submit reports, financial statements, etc. to the EA without the data of a beneficiary, if the beneficiary fails to submit the data on time and the deadline set by the EA or the Convenzione expires.

3.2 Specific obligations and role of the coordinator.

The coordinator undertakes to:

- (a) be responsible for the overall coordination, management and implementation of the project in accordance with the Convenzione;
- (b) be the intermediary for all communication between the beneficiaries and the Executive Agency, and inform the beneficiaries of any relevant communication exchanged with the Executive Agency;
- (c) inform the beneficiaries of any changes connected to the project or to the Convenzione, or of any event likely to substantially affect the implementation of the action;
- (d) as the sole recipient of payments on behalf of all beneficiaries, transfer funds to the beneficiaries without unjustified delay and in accordance with the dispositions for payments laid down in Art. 5 of this Agreement and shall be entitled to recover any payments already paid to a beneficiary or withhold any payments especially in cases of non-delivery of results and/or reports, outstanding claims concerning the repayment of excessively received grant amounts, or any other failure to perform duties according to the Convenzione or this Agreement, or if suggested by the EA or other competent authorities;
- (e) manage and verify the appropriate spending of the funds in accordance with the dispositions of the Convenzione and this Agreement based on the information received by the beneficiaries;
- (f) comply with all reporting requirements vis-à-vis the Executive Agency, as per the dispositions of Article 21 of the Convenzione. The coordinator shall not delegate any part of this task to any party;
- (g) establish payment requests on behalf of the beneficiaries, as per the dispositions of Article 22 of the Convenzione;
- (h) provide the beneficiaries with official documents related to the project, the various reports templates and any other relevant document concerning the project.
- (i) transmit to the beneficiaries copies of all reports submitted to the Executive Agency, as well as copies of any feedback letters received from the Agency following report assessment and field monitoring visits.



3.3 Specific obligations and role of each beneficiary (excluding the coordinator).

Each beneficiary undertakes to:

- (a) ensure adequate communication with the coordinator and with the other beneficiaries;
- (b) support the coordinator in fulfilling its tasks according to the Convenzione;
- (c) submit in due time to the coordinator all relevant data needed to draw up the reports, financial statements and any other documents provided for in this Agreement and the Convenzione, as well as all necessary documents in the events of audits, checks or evaluations;
- (d) submit to the coordinator reports with financial statements and all documents according to the audit requirements laid down in the Convenzione and all other reporting requirements and supporting documents including a technical report as requested by the coordinator and/or laid out in the Convenzione (at least 30 days prior to the expiration of the official deadline for the presentation of the interim report or deadline set by the coordinator) as prerequisite for the transfer of financing by the coordinator as stipulated in the data sheet, 4.2, of the Convenzione;
- (e) ensure an adequate and orderly accounting of their project activities, and assume the sole respective liability also for the ineligibility of expenses and costs and the immediate repayment of excessively received grant amounts;
- (f) provide the coordinator with any other information or documents it may require and which are necessary for the management of the project or instrumental in checking that the project is being or has been carried out, or grant amounts are used according to the Convenzione, or that costs are eligible and justified;
- (g) immediately notify the coordinator of any event likely to substantially affect or delay the implementation of the action, as well as of any important deviation of the project (e.g. replacement of the project contact person, changes in partner's budget, deviations from work plan etc.);
- (h) immediately inform the coordinator of any change in its legal, financial, technical, organisational or ownership situation and of any change in its name, address or legal representative.

Article 4

Financing the action

4.1 The maximum Erasmus+ grant contribution to the project for the contractual period covered by the Convenzione amounts to EUR 400.000,00 and shall take the form as stipulated in Annex II of the Convenzione.

4.2 The Erasmus+ grant contribution is awarded to the partnership under the form of lump sum for the implementation of work packages.

Lump sum contributions are eligible if:

- (a) they are listed in the Annex II - *Allegato 1 - Descrizione dell'azione, elenco degli altri beneficiari e budget previsto per l'azione*



(b) the work packages or activities (as the case may be) are completed and the work is properly implemented by the beneficiaries and/or the results are achieved in accordance with Annex 1 and during the period referred to in Article 4 of the Convenzione (with the exception of the work/results relating to the submission of the final report, which may be achieved at a later stage; see Article 21).

4.3 Full details of the estimated budget breakdown per funding source, beneficiary and budget category is given in Annex II of this Agreement.

Article 5

Payment arrangements

5.1 The coordinator will transfer the part of the Erasmus+ grant contribution corresponding to each individual beneficiary using the accounts communicated by the beneficiaries.

5.2 The transfer of the Erasmus+ grant contribution to individual beneficiaries will be implemented in accordance with the following timetable and procedure:

1. An amount equivalent to 40% of the Agency's contribution (160.000,00 €) to the Beneficiaries, referred to as a prefinancing, shall be transferred to the Coordinator within 30 days from the signature of the Convenzione. Coordinator will proceed to transfer this prefinancing to the Beneficiaries after the signature of the Partnership Agreement by all Beneficiaries;

2. A second pre-financing of maximum 40% (160.000,00 €) of the Agency's contribution will be transferred to the Coordinator in one solution after the approval of the "Rapporto Periodico" from the Executive Agency (60 days after the submission). The transfer from the Coordinator to all the partners will be realized when each beneficiary has fully completed all its obligations due in each expected internal progress reports, providing quality outputs consistent with the planned activities, within the time scheduled by the project.

- The first progress report should be submitted by the Coordinator to the Agency before 01/11/2025, including the activities from 01/09/2024 to 01/10/2025.
- The second one, the "Rapporto Periodico", should be submitted by the Coordinator to the Agency before 30/04/2026, including the activities from 01/09/2024 to 30/03/2026.

The Beneficiaries must submit to the Coordinator their reports at least 15 days after the end of the reporting periods. Thus:

- The first progress report should be submitted by the Beneficiaries to the Coordinator before 15/10/2025;
- The second one, the "Rapporto Periodico", should be submitted by the Beneficiaries to the Coordinator before 15/03/2026;

3. The final payment will be made by the Coordinator to the Beneficiaries after the acceptance of the final report. The final report will be evaluated within 60 days after the submission by the Coordinator to the Agency (before 30/10/2027). The final report should be submitted by the Beneficiaries to the Coordinator before 30/09/2027. The maximum amount paid to each partner is 20% of the grant (80.000,00 €). The coordinator reserves the right to withhold any payments to all beneficiaries for as long as a party has not repaid any excessively received grant amounts, since the beneficiaries function



as a joint and several debtors vis a vis the EA and thus are all liable for the repayment of excessively received grant amounts.

The specific deadlines, quotas and the timing of the fundings for each partner are summarised in the following tables:

	Reports			Payments		
	Reference period	Name	Deadline for the Coordinator	Percentage	Amount	Payment deadline
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO	/	/	/	First pre-financing (40%)	40.872 €	After the signing of the Convenzione
	from 01/09/2024 to 01/10/2025	Progress Report	before 01/11/2025	/	/	/
	from 01/09/2024 to 30/03/2026	Rapporto periodico	before 30/04/2026	Second pre-financing (max. 40%)	40.872 € max	60 days after the submission of the report
	from 01/09/2024 to 31/08/2027	Final Report	before 30/10/2027	Final payment (max. 20%)	20.436 € max	60 days after the submission of the report

	Reports			Payments		
	Reference period	Name	Deadline for each beneficiary	Percentage	Amount	Payment deadline
ASOCIATIA COMUNITAT EA GIS DIN TIMISOARA	/	/	/	First pre-financing (40%)	13.440 €	After the signing of the PA
	from 01/09/2024 to 01/10/2025	Progress Report	before 15/10/2025	/	/	/
	from 01/09/2024 to 30/03/2026	Rapporto periodico	before 15/04/2026	Second pre-financing (max. 40%)	13.440 € max	After the reception of the second pre-financing by the Coordinator from the Agency (60 days after the submission of the report)
	from 01/09/2024 to 31/08/2027	Final Report	before 30/09/2027	Final payment (max. 20%)	6.720 € max	After the reception of the saldo by the Coordinator from the Agency (60 days after the submission of the report)



	Reports			Payments		
	Reference period	Name	Deadline for each beneficiary	Percentage	Amount	Payment deadline
KARLSRUHE R INSTITUT FUER TECHNOLO GIE	/	/	/	First pre-financing (40%)	31.600 €	After the signing of the PA
	from 01/09/2024 to 01/10/2025	Progress Report	before 15/10/2025	/	/	/
	from 01/09/2024 to 30/03/2026	Rapporto periodico	before 15/04/2026	Second pre-financing (max. 40%)	31.600 € max	After the reception of the second pre-financing by the Coordinator from the Agency (60 days after the submission of the report)
	from 01/09/2024 to 31/08/2027	Final Report	before 30/09/2027	Final payment (max. 20%)	15.800 € max	After the reception of the saldo by the Coordinator from the Agency (60 days after the submission of the report)

	Reports			Payments		
	Reference period	Name	Deadline for each beneficiary	Percentage	Amount	Payment deadline
MASARYKO VA UNIVERZITA	/	/	/	First pre-financing (40%)	25.844 €	After the signing of the PA
	from 01/09/2024 to 01/10/2025	Progress Report	before 15/10/2025	/	/	/
	from 01/09/2024 to 30/03/2026	Rapporto periodico	before 15/04/2026	Second pre-financing (max. 40%)	25.844 € max	After the reception of the second pre-financing by the Coordinator from the Agency (60 days after the submission of the report)
	from 01/09/2024 to 31/08/2027	Final Report	before 30/09/2027	Final payment (max. 20%)	12.922 € max	After the reception of the saldo by the Coordinator from the Agency (60 days after the submission of the report)



	Reports			Payments		
	Reference period	Name	Deadline for each beneficiary	Percentage	Amount	Payment deadline
UNIVERSITÀ D DE GRANADA	/	/	/	First pre-financing (40%)	24.640 €	After the signing of the PA
	from 01/09/2024 to 01/10/2025	Progress Report	before 15/10/2025	/	/	/
	from 01/09/2024 to 30/03/2026	Rapporto periodico	before 15/04/2026	Second pre-financing (max. 40%)	24.640 € max	After the reception of the second pre-financing by the Coordinator from the Agency (60 days after the submission of the report)
	from 01/09/2024 to 31/08/2027	Final Report	before 30/09/2027	Final payment (max. 20%)	12.320 € max	After the reception of the saldo by the Coordinator from the Agency (60 days after the submission of the report)

	Reports			Payments		
	Reference period	Name	Deadline for each beneficiary	Percentage	Amount	Payment deadline
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA	/	/	/	First pre-financing (40%)	23.604 €	After the signing of the PA
	from 01/09/2024 to 01/10/2025	Progress Report	before 15/10/2025	/	/	/
	from 01/09/2024 to 30/03/2026	Rapporto periodico	before 15/04/2026	Second pre-financing (max. 40%)	23.604 € max	After the reception of the second pre-financing by the Coordinator from the Agency (60 days after the submission of the report)
	from 01/09/2024 to 31/08/2027	Final Report	before 30/09/2027	Final payment (max. 20%)	11.802 € max	After the reception of the saldo by the Coordinator from the Agency (60 days after the submission of the report)



5.3 Beneficiaries are obliged to use the Erasmus+ grant contribution exclusively for the purposes defined by the project, and in accordance with the terms and provisions of the present Agreement and the Convenzione and its annexes. Erasmus+ grant amounts received in advance and not used by the beneficiaries will be reimbursed to the Coordinator at the latest 30 days after the end of the project's contractual period.

5.4 If there is a difference between the amount of the Erasmus+ grant contribution actually used by the partners and the amount of expenditure declared eligible by the Executive Agency at the end of the project, the following procedure will apply:

the beneficiary(ies) responsible for the expenditure declared ineligible will reimburse the corresponding amount to the coordinator immediately as stipulated in this Agreement.

5.5 The costs of financial transfers shall be borne as following:

- the costs of transfers charged by the bank of the coordinator shall be borne by the coordinator;
- the costs of transfers charged by the bank of the beneficiary shall be borne by the beneficiary;
- costs of repeated transfers or reimbursements, repayments etc. caused by one of the parties shall be borne by the party that caused the repeated transfer, reimbursement, repayment.

5.6 Transfer shall be made by the Coordinator to the Beneficiaries' bank accounts as indicated below:

ASOCIATIA COMUNITATEA GIS DIN TIMISOARA
Account name: ASOCIATIA COMUNITATEA GIS DIN TIMISOARA
Bank: Transilvania
IBAN: RO90BTRLEURCRT0493282101
BIC/SWIFT: BTRLRO22
Bank Branch Address: Cluj-Napoca City, Calea Dorobantilor 30-36, Cluj County, Romania

KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE
Account name: KIT, Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe
Reference: PSP 02.047771251, SONAIRGRAPH
Bank: Deutsche Bundesbank Karlsruhe
IBAN: DE57 6600 0000 0066 0015 08
BIC/SWIFT: MARK DE F1660
Bank Branch Address: Südenstrasse 46, 76135 Karlsruhe

MASARYKOVA UNIVERZITA
Account name: Masarykova univerzita
Bank: Komerční banka
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Bank Branch Address: Komerční banka, Nám. Svobody 21, 602 00 Brno



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Account name: Universidad de Granada

Bank: Caixa Bank

IBAN: ES71 2100 4224 3913 0081 0910

BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX

Bank Branch Address: C. Gran Via de Colon, 19, 18001 Granada, Spain

Account name: UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

– UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Bank: BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT54 W056 9601 2000 0007 1019 X27

BIC/SWIFT: POSOIT22

Bank Branch Address: CORSO BATTAGLIONE AOSTA,
79 – 11100 AOSTA (VALLE D'AOSTA) - ITALIA

Article 6

Reporting

6.1 The coordinator is responsible for submitting in due time to the EA all reports and financial statements as required in the Convenzione. For this purpose and in a timely manner, the beneficiaries commit to provide the coordinator with all necessary information and, if applicable, copies of supporting documents needed for drawing up reports, financial statements and any other documents required in the Convenzione.

6.2 The coordinator shall provide the beneficiaries with the appropriate reporting forms for the declaration of expenses/activities and the respective instructions for their completion. These reports must be drawn up in EURO.

6.3 The beneficiaries shall keep a record of any expenditure/activity incurred under the project and all proofs and related documents for a period of 5 years after the payment of the final balance under the Convenzione.

6.4 The coordinator may reject any item which cannot be justified in accordance with the rules set out by the Executive Agency in the Convenzione.

Article 7

Budgetary and financial management

7.1 The Erasmus+ grant contribution for the Working Packages will be calculated on the basis of the Budget annexed to the project proposal. The Working Packages foreseen in the project and their leaders are the following:

	BUDGET	WP LEADER
WP1 - Project Management	77 790,00 €	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO



WP2 - Methodological phase: state of the art and development of a methodological protocol to test Audiofunctions.	95 000,00 €	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO
WP3 - Testing and developing phase: the application is tested and the results of the analysis are used to develop an improved version of the application	123.300,00 €	KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE
WP4 - Delivery phase: dissemination of Audiofunctions via an online platform.	103.910,00 €	MASARYKOVA UNIVERZITA

7.2 The beneficiaries confirm that they respect the social and labour legislation of their country regarding the costs of staff contributing to the project.

7.3 It is the responsibility of each beneficiary to verify that their staff and students have sufficient insurance while participating in project activities.

Article 8

General administrative provisions

8.1 Any important project related communication between the parties shall be done in writing and addressed to the appointed project manager of each beneficiary, as per the details below:

For the coordinator:

Anna Capietto

anna.capietto@unito.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Dipartimento di Matematica

Via Carlo Alberto, 10 - 10123 TORINO (ITALY)

For the beneficiaries:

ASOCIATIA COMUNITATEA GIS DIN TIMISOARA

- **Alina Satmari**

alina.satmari@e-uvv.ro

Timisoara, CP300571, No 38 Constructorilor Str, Ap. 106, Timis County, Romania



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Co-funded by
the European Union

KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE

Zentrum für digitale Barrierefreiheit und Assistive Technologien (ACCESS@KIT)

- **Prof. Dr.-Ing. Rainer Stiefelhagen**

rainer.stiefelhagen@kit.edu

MASARYKOVA UNIVERZITA

- **Martin Bareš**

legal.representative@muni.cz

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Czech Republic

UNIVERSIDAD DE GRANADA

- **International Projects Unit**

intlprojects@ugr.es

Oficina de Relaciones Internacionales

Complejo Administrativo Triunfo

Avenida del hospicio s/n

18071 GRANADA (SPAIN)

UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉ D'AOSTE

- **Claudia Maria Chanu**

progetti@univda.it

Strada Cappuccini, 2A, 11100 AOSTA – VALLE D'AOSTA (ITALY)

8.2 Any changes to the above information should be communicated in a timely manner.

Article 9

Promotion and visibility

9.1 The coordinator and the beneficiaries shall ensure adequate promotion of the project and commit to playing an active role in any actions organised to capitalise on, exploit / disseminate the results of the project.



9.2 Any notice or publication by the project, including at a conference or a seminar, must specify that the project is being co-financed by EU funds within the framework of the Erasmus+ Programme, and must comply with the visibility rules laid down in Articles I.13 of the *Convenzione*.

Article 10

Confidentiality and data protection

10.1 The coordinator and the beneficiaries undertake to preserve the confidentiality of any document, information or other material directly related to the subject of the Agreement that is duly classed as confidential, if disclosure could cause prejudice to the other party. The parties shall remain bound by this obligation beyond the closing date of the action.

10.2 All personal data contained in or relating to this Agreement shall be processed in accordance with the dispositions of Article II.7 of the Annex I of the *Convenzione* and in accordance with the GDPR and all other applicable data protection legislation. In particular, the parties will implement the necessary technical and organizational measures, but in any case ensure that the persons authorized to process the data have or are committed to unrestricted confidentiality. In any event, the use of processors, in particular cloud providers, instant messaging services and e-mail providers, must comply with Article 28 GDPR. The processing/transfer of data outside the EU by beneficiaries located in the EU shall only be admissible when the necessary prerequisites according to the GDPR are met. The parties undertake to conclude appropriate further agreements (eg according to Art. 26 or Art. 28 GDPR) if necessary.

Article 11

Ownership and property rights

11.1 The ownership of all results including copyrights and intellectual property rights, as well as all reports and other documentation resulting from the Action, shall be vested in the beneficiaries, in compliance with Article II.9 of the Annex I of the *Convenzione*. Results shall be owned by the Party whose employee(s) generated such results, or on whose behalf such results have been generated. The parties shall be – concerning the results they own – completely free to pursue any further activities including but not restricted to publications, follow up projects (funded or not) or continual development thereof.

11.2 Where results are generated from work carried out jointly by two or more Parties and if the contributions to or features of such results form an indivisible part thereof, such that under applicable law it is not possible to separate them for the purpose of Exploitation, those Parties shall jointly own equal undivided shares in that results, and shall be free to use and exploit the results, without payment of compensation to any other such Party.

11.3 Materials already developed and brought in (Background) may be only used within the scope of the Project.



11.4 Access Rights to results and background for the implementation of the Action are hereby requested, and shall be deemed granted, as of the date of the *Convenzione* entering into force, on a royalty-free basis to and by all Parties, and shall terminate automatically upon completion of the Action.

11.5 The Parties shall disseminate the Project results in particular according to the *Convenzione*. They shall take care that the publications do not negatively affect the legitimate interests of other Parties, e.g. lead to the publication of Confidential Information and the rules of good scientific practice are met.

Article 12

Liability

12.1. Each of the contracting parties discharges the other of any civil liability for any damages suffered by itself or its staff/students as a result of the performance of this Agreement, insofar as such damages are not due to serious or intentional negligence or fault of the other party or its staff/students. This exclusions and limitations shall not apply in respect of any: grant amounts to be recovered or reimbursed.; amounts to be paid as penalties according to the *Convenzione*; fraud; death, injury to natural persons. The parties shall in no case be liable for: loss of profits, revenue, income, interest, savings, shelf-space, production and business opportunities; lost contracts, goodwill, and anticipated savings; any type of indirect, incidental, punitive, special or consequential loss or damage. Subject to the preceding provisions, the aggregate liability of each to all of the other Parties collectively in respect of any and all such claims shall not exceed the greater of the sum of their financial share in the Action.

12.2. If a party is obliged to repay grant amounts it received or is denied funding, and if another party is responsible for this, the responsible partner is liable to the injured party for the total lost funding in all cases of negligence or willful intent.

12.3. Each contracting party shall be solely liable for any loss, damage or injury to third parties resulting from the performance of the said contracting party's obligations by it or on its behalf under this Partnership Agreement or from its use of project results or Background. The party responsible for any loss, damage or injury to third parties shall indemnify other parties not responsible, if the third parties make claims on such parties. Limitations or exclusions of liability shall in this case not apply.

12.3 Each party agrees to indemnify the coordinator, in case of any action, complaint or proceeding brought by the funding authority or related entities (Commission, OLAF, auditors, etc.) against the coordinator as result of damage caused, either by any act or omission committed by the party in performing its obligations. Limitations or exclusions of liability shall in this case not apply.



Article 13

Conflict of interest

13.1 The coordinator and beneficiaries must undertake all necessary precautions to prevent any risk of conflicts of interest which could affect their impartial and objective performance of the Agreement. Such conflict of interest could arise in particular as a result of economic interest, political or national affinity, family or emotional reasons, or any other shared interest.

13.2 Any situation constituting or likely to lead to any such conflict should be brought to the attention of the coordinator without delay, and the beneficiary in cause shall undertake to take all necessary measures to rectify this situation at once.

13.3 The coordinator will decide if it is deemed necessary to inform the Executive Agency as provided for in Article 12.1 of the *Convenzione*.

Article 14

Working languages

14.1 The working language of the partnership shall be English.

14.2 Both parties commit in allocating to the project staff with enough knowledge of the working language, allowing a smooth communication and understanding of the matters discussed.

Article 15

Conflict resolution

15.1 In case of conflict between the project partners resulting from the interpretation or the application of this Agreement, or in connection with the activities contained within, the parties involved shall make the effort to come to an amicable arrangement rapidly and in the spirit of good cooperation.

15.2 Disputes should be addressed in writing to the coordinator who will nominate a board consisting of representatives of all the project partners, that will try to mediate in order to resolve the conflict.

Article 16

Applicable law and jurisdiction, other

16.1 The Agreement is governed by EU law, supplemented where necessary by the national law of the Member State of the paying authority.

16.2 In case of any disputes on matters under this Agreement, which cannot be resolved by an amicable settlement, the matter shall have to be decided in accordance with the jurisdiction of the coordinator's country.



16.3 If any provision of this Agreement or the application of any such provision shall be considered invalid or unenforceable in whole or in part for legal requirements, all other stipulations remain valid and binding to both parties.

16.4 If any provision in this Agreement should be wholly or partly ineffective, the parties to this Agreement undertake to replace the ineffective provision by an effective provision which comes as close as possible to the purpose of the ineffective provision.

16.5 This Agreement is concluded in English. In the event of translation of this Agreement and its annexes, the English version shall prevail.

16.6 No beneficiary shall be entitled to act or to make legally binding declarations on behalf of any other Party or of the Consortium. Nothing in this Agreement shall be deemed to constitute a joint venture, agency, partnership, interest grouping or any other kind of formal business grouping or entity between the Parties.

Article 17

Termination of the Agreement

17.1 In the event that any of the beneficiaries fail to perform any obligations under the present Agreement or the *Convenzione*, the coordinator may terminate their participation in the project, upon formal written authorisation by the Executive Agency.

17.2 The coordinator shall notify the beneficiary in cause by registered letter. The beneficiary has one month to supply all relevant information to appeal the decision.

Article 18

Force Majeure

18.1 If either parties face a case of *force majeure* (as defined in article 35 or the *Convenzione*), it shall promptly notify the other party in writing, specifying the nature, probable duration and expected effects of this event.

18.2 Neither of the parties shall be deemed in breach of its obligations if it has been prevented from performing its tasks due to *force majeure*. The parties shall take all necessary measures to minimise possible damage to successful project implementation.

Article 19

Amendments

19.1 Any amendments to this Agreement must be made in writing by means of a Supplementary Agreement, and become effective when signed by the authorised legal representatives of all parties. No oral agreement may bind the parties to this effect.



19.2 The amendment may not have the purpose or the effect of making changes which might call into question the dispositions of the *Convenzione*.

Article 20

Annexes

- Annex I - *Convenzione* signed by the Coordinator and the Agency
- Annex II - *Allegato 1 - Descrizione dell'azione, elenco degli altri beneficiari e budget previsto per l'azione*
- Annex III - Allegato 2 - Norme specifiche
- Annex IV - Allegato 3 - Moduli di adesione per i beneficiari

We, the undersigned, declare to have read and accepted the terms and conditions of this Agreement as described here before, including the annexes thereto.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**Co-funded by
the European Union**

For the Coordinator

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

The legal representative

Stefano Geuna

Rector

Signature and stamp

Done in Turin

Date

For the Beneficiary

UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA

The delegate of the legal representative (ref.
Università della Valle d'Aosta – Université
de la Vallée d'Aoste's Council's deliberation
n. 5/2024)

Manuela Ceretta

Rector

Done in Aosta

Date

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+¹

MULTIBENEFICIARIO SOVVENZIONE FORFETTARIA AZIONE CHIAVE 2

Partenariati di cooperazione nell'ambito dell'Istruzione Superiore

Progetto: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

Titolo: SONification for Accessible and Inclusive Representation of GRAPHS in Education

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO	CUP _____
UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA	CUP _____

PREMESSA

La presente **convenzione** ("la convenzione") è conclusa **tra** le seguenti parti:

da una parte

l'**Agenzia nazionale** ("AN"), ("l'amministrazione erogatrice"),

Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire

Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale nr. 80030350484

N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249

con sede legale in:

Palazzo Gerini

Via Michelangelo Buonarroti, 10

50122 Firenze

e sedi operative in:

Via Cesare Lombroso, 6/15

50134 Firenze

e

Via Guidubaldo del Monte, 54

00197 Roma

rappresentata ai fini della firma della presente convenzione dal Direttore Generale Flaminio Galli

e

¹ Riferimento al Regolamento (UE) n°2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n° 1288/2013.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

dall'altra

il "**coordinatore**":

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO

Numero OID: E10208809

con sede in: VIA GIUSEPPE VERDI 8 10124 TORINO

Natura giuridica ufficiale: _____

N. di registrazione alla Camera di Commercio (se del caso): _____

PEC: _____

Codice fiscale o Partita IVA: _____

ECHE (se del caso): 101015156

Codice Erasmus (se del caso): I TORINO01

debitamente rappresentato ai fini della firma della presente Convenzione da:

(indicare Funzione, Nome e Cognome)

e i beneficiari identificati nell'allegato 1, se sottoscrivono il rispettivo "modulo di adesione" (cfr. allegato 3 e articolo 40).

Salvo se diversamente specificato, i riferimenti a "beneficiario" o "beneficiari" includono il coordinatore.

Le parti già menzionate hanno deciso di stipulare la presente convenzione.

Firmando la presente convenzione e i moduli di adesione, i beneficiari accettano la sovvenzione e convengono di attuare l'azione sotto la propria responsabilità e in conformità alla convenzione, a tutti gli obblighi e ai termini e alle condizioni ivi stabiliti.

La presente convenzione si compone di quanto segue:

Termini e condizioni

Allegato 1 - Descrizione dell'azione, elenco degli altri beneficiari e budget previsto per l'azione

Allegato 2 - Norme specifiche

Allegato 3 - Moduli di adesione per i beneficiari

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

TERMINI E CONDIZIONI

INDICE

CONVENZIONE PER IL BENEFICIARIO ERASMUS+	1
PREMESSA	1
SCHEDA TECNICA.....	9
CAPITOLO 1 — DISPOSIZIONI GENERALI	12
ARTICOLO 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE	12
ARTICOLO 2 — DEFINIZIONI	13
CAPITOLO 2 — AZIONE	13
ARTICOLO 3 — AZIONE	13
ARTICOLO 4 — DURATA E DATA D'INIZIO	14
CAPITOLO 3 — SOVVENZIONE.....	14
ARTICOLO 5 — SOVVENZIONE.....	14
5.1 Forma della sovvenzione.....	14
5.2 Importo massimo della sovvenzione	14
5.3 Percentuale di finanziamento	14
5.4 Budget previsto categorie di budget e forme di finanziamento	14
5.5 Flessibilità di budget.....	14
ARTICOLO 6 — CONTRIBUTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI	14
6.1 Condizioni generali e specifiche di ammissibilità.....	14
6.2 Contributi non ammissibili.....	15
6.3 Conseguenze dell'inosservanza	15
CAPITOLO 4 — ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE.....	15
SEZIONE 1 — CONSORZIO: BENEFICIARI, ENTITÀ AFFILIATE E ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI.....	15
ARTICOLO 7 — BENEFICIARI.....	15
ARTICOLO 8 — ENTITÀ AFFILIATE.....	17
ARTICOLO 9 — ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'AZIONE.....	17
9.1 Partner associati.....	17
9.2 Terzi che forniscono contributi in natura all'azione	17
9.3 Subappaltatori.....	17
9.4 Destinatari del supporto finanziario a terzi	18
ARTICOLO 10 — SOGGETTI PARTECIPANTI CON STATUS SPECIALE.....	18
10.1 Soggetti partecipanti di paesi terzi.....	18
SEZIONE 2 - NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE	19

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

ARTICOLO 11 — CORRETTA ATTUAZIONE DELL'AZIONE	19
11.1 Obbligo di attuare correttamente l'azione	19
11.2 Conseguenze dell'inosservanza	19
ARTICOLO 12 — CONFLITTO DI INTERESSI.....	19
12.1 Conflitto d'interessi.....	19
12.2 Conseguenze dell'inosservanza	19
ARTICOLO 13 — RISERVATEZZA E SICUREZZA	19
13.1 Informazioni sensibili	19
13.2 Informazioni classificate	20
13.3 Conseguenze dell'inosservanza	20
ARTICOLO 14 — ETICA E VALORI	20
14.1 Etica	20
14.2 Valori.....	21
14.3 Conseguenze dell'inosservanza	21
ARTICOLO 15 — PROTEZIONE DEI DATI	21
15.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione erogatrice.....	21
15.2 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari.....	21
15.3 Conseguenze dell'inosservanza	22
ARTICOLO 16 — DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — CONOSCENZE PREESISTENTI E RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO	22
16.1 Conoscenze preesistenti e diritti di accesso.....	22
16.2 Proprietà dei risultati.....	22
16.3 Diritti di utilizzo dell'amministrazione erogatrice su materiali, documenti e informazioni ricevuti per elaborare politiche, per informazione, comunicazione, disseminazione e pubblicità	22
16.4 Norme specifiche in materia di DPI, risultati e conoscenze preesistenti.....	23
16.5 Conseguenze dell'inosservanza	23
ARTICOLO 17 — COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE E VISIBILITÀ.....	23
17.1 Comunicazione — Disseminazione — Promozione dell'azione.....	23
17.2 Visibilità — Bandiera europea e dichiarazione di finanziamento.....	23
17.3 Qualità dell'informazione — Dichiarazione di non responsabilità	25
17.4 Norme specifiche in materia di comunicazione, disseminazione e visibilità	25
17.5 Conseguenze dell'inosservanza	25
ARTICOLO 18 — NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE	25
18.1 Norme specifiche per l'attuazione dell'azione	25
18.2 Conseguenze dell'inosservanza	25

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

SEZIONE 3	GESTIONE DELLA SOVVENZIONE	25
	ARTICOLO 19 — OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE	25
19.1	Richieste di informazioni	25
19.2	Aggiornamenti dei dati nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+	25
19.3	Informazioni su eventi e circostanze che incidono sull'azione.....	26
19.4	Conseguenze dell'inosservanza	26
	ARTICOLO 20 — TENUTA DEI REGISTRI	26
20.1	Tenuta dei registri e conservazione di documenti giustificativi	26
20.2	Conseguenze dell'inosservanza	26
	ARTICOLO 21 — RAPPORTI	26
21.1	Resoconto continuo	26
21.2	Rapporti periodici.....	27
21.3	Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro	27
21.4	Lingua del rapporto.....	27
21.5	Conseguenze dell'inosservanza	28
	ARTICOLO 22 — PAGAMENTI E RECUPERI — CALCOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI	28
22.1	Pagamenti e modalità di pagamento.....	28
22.2	Recuperi.....	28
22.3	Importi dovuti	28
22.4	Recupero forzato	31
22.5	Conseguenze dell'inosservanza	32
	ARTICOLO 23 — GARANZIE	33
23.1	Garanzia di prefinanziamento.....	33
23.2	Conseguenze dell'inosservanza	33
	ARTICOLO 24 — CERTIFICATI	33
	ARTICOLO 25 — CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI — ESTENSIONE DEI RISULTATI ...	33
25.1	Controlli, verifiche e audit dell'amministrazione erogatrice	33
25.2	Controlli, verifiche e audit della Commissione europea sulle sovvenzioni di altre amministrazioni erogatrici	35
25.3	Accesso ai registri per la valutazione delle forme semplificate di finanziamento	35
25.4	Audit e indagini dell'OLAF, dell'EPPO e della Corte dei conti europea	35
25.5	Conseguenze di controlli, verifiche, audit e indagini — estensione dei risultati	35
25.6	Conseguenze dell'inosservanza	36
	ARTICOLO 26 — VALUTAZIONI D'IMPATTO	36
	CAPITOLO 5 — CONSEGUENZE DELL'INOSSERVANZA	36
	SEZIONE 1 — RIFIUTO E RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE	36
	ARTICOLO 27 — RIFIUTO DEI CONTRIBUTI	36

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

27.1	Condizioni	36
27.2	Procedura.....	36
27.3	Effetti.....	36
	ARTICOLO 28 — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE	37
28.1	Condizioni	37
28.2	Procedura.....	37
28.3	Effetti.....	37
	SEZIONE 2 — SOSPENSIONE E RISOLUZIONE.....	37
	ARTICOLO 29 — SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO	37
29.1	Condizioni	37
29.2	Procedura.....	38
	ARTICOLO 30 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	38
30.1	Condizioni	38
30.2	Procedura.....	38
	ARTICOLO 31 — SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE.....	39
31.1	Sospensione della convenzione di sovvenzione chiesta dal consorzio	39
31.2	Sospensione della convenzione avviata dall'amministrazione erogatrice.....	39
	ARTICOLO 32 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE O CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO.....	40
32.1	Risoluzione della convenzione chiesta dal consorzio.....	40
32.2	Cessazione della partecipazione del beneficiario chiesta dal consorzio.....	41
32.3	Risoluzione della convenzione o cessazione della partecipazione del beneficiario avviata dall'amministrazione erogatrice.....	42
	SEZIONE 3 — ALTRE CONSEGUENZE: RISARCIMENTO DEL DANNO E SANZIONI AMMINISTRATIVE	45
	ARTICOLO 33 — RISARCIMENTO DEL DANNO	45
33.2	Responsabilità dei beneficiari.....	45
	ARTICOLO 34 — SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE	45
	SEZIONE 4 — FORZA MAGGIORE	46
	ARTICOLO 35 — FORZA MAGGIORE	46
	CAPITOLO 6 — DISPOSIZIONI FINALI	46
	ARTICOLO 36 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI	46
36.1	Forme e mezzi di comunicazione — Gestione elettronica	46
36.2	Data delle comunicazioni	46
	ARTICOLO 37 — INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE.....	46
	ARTICOLO 38 — CALCOLO DEI PERIODI E DEI TERMINI	47
	ARTICOLO 39— MODIFICHE.....	47
39.1	Condizioni	47

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

39.2	Procedura.....	47
	ARTICOLO 40 — ADESIONE E AGGIUNTA DI NUOVI BENEFICIARI	48
40.1	Adesione dei beneficiari menzionati nella premessa.....	48
40.2	Aggiunta di nuovi beneficiari.....	48
	ARTICOLO 41 — CESSIONE DELLA CONVENZIONE	48
	ARTICOLO 42 — CESSIONI DI PRETESE PECUNIARIE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE EROGATRICE	48
	ARTICOLO 43 — DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE	48
43.1	Diritto applicabile	48
43.2	Composizione delle controversie.....	48
	ARTICOLO 44 — ENTRATA IN VIGORE	49
	ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE DELL'AZIONE E BUDGET DI PREVISIONE.....	50
	ALLEGATO 2 - NORME SPECIFICHE	51
1.	SUBAPPALTO (— ARTICOLO 9.3)	51
2.	PROTEZIONE DEI DATI (— ARTICOLO 15)	51
2.1.	RENDICONTAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI.....	51
3.	DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — DIRITTI PREESISTENTI E UTILIZZO DEI RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO (— ARTICOLO 16)	51
3.1	ELENCO DELLE CONOSCENZE PREESISTENTI	51
3.2	MATERIALI DIDATTICI.....	51
4.	COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE E VISIBILITÀ (— ARTICOLO 17.4).....	51
4.1	PIATTAFORMA DEI RISULTATI DEI PROGETTI ERASMUS+.....	52
5.	NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE (— ARTICOLO 18).....	52
5.1	MISURE RESTRITTIVE DELL'UE	52
6.	RELAZIONI (— ARTICOLO 21).....	52
6.1	STRUMENTO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE ERASMUS+	52
6.2	PROGRESS REPORT E RAPPORTO PERIODICO	52
6.3	RAPPORTO FINALE.....	52
6.4	VALUTAZIONE DEL RAPPORTO FINALE.....	52
7.	IMPORTO DOVUTO (— ARTICOLO 22.3).....	53
8.	CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI (— ARTICOLO 25)	53
8.1	DESK CHECK.....	53
8.2	VERIFICHE IN LOCO (ON THE SPOT CHECK).....	53
8.3	CONTROLLO DI SISTEMA (SYSTEM CHECK)	54
9.	RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE (— ARTICOLO 28).....	54
10.	COMUNICAZIONE TRA LE PARTI (— ARTICOLO 36)	55
11.	SUPPORTO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI CON MINORI OPPORTUNITÀ	55

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

12. PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI	55
14. BENEFICIARI CON SEDE IN PAESI TERZI NON ASSOCIATI AL PROGRAMMA	55
15. ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE	55
15.1 PAGAMENTI ATTRAVERSO GIROFONDI TRA CONTI DI TESORERIA UNICA	55
15.2 COMUNICAZIONI A MEZZO PEC	56
15.3 SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE	56
15.4 CUP	56
ALLEGATO 3 - MODULO DI ADESIONE PER BENEFICIARI	57

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

SCHEDA TECNICA

1. Dati generali

Sintesi del progetto (se applicabile cfr. allegato 1)

Numero del progetto: **2024-1-IT02-KA220-HED-000244481**

Titolo del progetto: **SONification for Accessible and Inclusive Representation of GRAPHS in Education**

Call: ERASMUS+ 2024

Tipo di azione: KA220-HED Partenariato di cooperazione

Amministrazione erogatrice: Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE IT02

Data inizio progetto: **01/09/2024**

Data fine progetto: **31/08/2027**

Durata del progetto: **36**

Accordo consortile: NO

2. Soggetti partecipanti

Elenco dei soggetti partecipanti: cfr. allegato 1.

3. Sovvenzione

Importo massimo della sovvenzione approvata: 400.000,00 EURO

Forma della sovvenzione: importo forfettario per *partenariati di cooperazione*

Modalità di sovvenzione: sovvenzione dell'azione

Categorie di budget/tipologie di attività: contributi forfettari

Flessibilità di budget: no

4. Rendicontazioni, pagamenti e recuperi

4.1 Resoconto continuo (articolo 21)

Resoconto sullo stato di attuazione: sì

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

4.2 Rapporti periodici e pagamenti

Calendario dei rapporti e dei pagamenti (articoli 21 e 22)

Rapporti					Pagamenti	
Periodi di riferimento			Tipo	Scadenza	Tipo	Scadenza (termine di pagamento)
PR n.	da (data)	a (data)				
					Prefinanziamento	30 giorni dall'entrata in vigore della convenzione
1	01/09/2024	01/10/2025	Progress Report	30 giorni dopo la fine del periodo di riferimento (entro il 01/11/2025)	Non applicabile	Non applicabile
2	01/09/2024	30/03/2026	Rapporto Periodico	30 giorni dopo la fine del periodo di riferimento (entro il 30/04/2026)	Secondo prefinanziamento	60 giorni dal ricevimento del Rapporto Periodico
3	01/09/2024	31/08/2027	Rapporto Finale	60 giorni dopo la fine del periodo di riferimento (30/10/2027)	Saldo	60 giorni dal ricevimento del Rapporto Finale

Prefinanziamenti e garanzie finanziarie

Prefinanziamento			Garanzia di Prefinanziamento
Tipo		Importo	Importo della Garanzia
Primo Prefinanziamento	40%	160.000,00	N/A
Secondo Prefinanziamento	Max 40%	160.000,00	N/A

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

Rendicontazione e modalità di pagamento (articoli 21 e 22):

Divieto del fine di lucro: n/a

Interessi di mora: BCE + 3,5 % (in base al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti e mezzo)

Nome della banca: _____

Denominazione esatta del titolare del conto: _____

Numero completo del conto di Tesoreria Unica (se applicabile) *: _____

Codice IBAN: _____

*I beneficiari pubblici assoggettati al sistema di Tesoreria Unica sono obbligati a comunicare anche il numero di conto di Tesoreria Unica.

Conversione in euro: n/a

Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti: tutte le richieste di pagamento e i rapporti devono essere presentati in lingua italiana.

4.3 Certificati (articolo 24)

n/a

4.4 Recuperi (articolo 22)

Responsabilità per i recuperi

Cessazione della partecipazione del beneficiario: beneficiario interessato

Pagamento finale: coordinatore

Dopo il pagamento finale: beneficiario interessato

Responsabilità solidale per recuperi forzati (in caso di mancato pagamento)

Responsabilità solidale incondizionata dei beneficiari — fino all'importo massimo della sovvenzione assegnata per l'azione.

5. Conseguenze dell'inosservanza, diritto applicabile e foro per la composizione delle controversie

Diritto applicabile (articolo 43)

- Beneficiari UE: regime ordinario: diritto dell'UE + diritto nazionale dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

- Beneficiari non UE: regime speciale: diritto dell'UE + diritto nazionale del Paese dell'amministrazione erogatrice + principi generali del diritto delle organizzazioni internazionali e norme generali di diritto internazionale.

Foro competente per la composizione delle controversie (articolo 43)

- Foro ordinario per la composizione delle controversie

- Beneficiari UE: organi giurisdizionali nazionali competenti dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

Beneficiari non UE: organi giurisdizionali di Bruxelles, Belgio (salvo se un accordo internazionale prevede l'esecutività delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE).

6. Altro

Norme specifiche (allegato 2): sì

- Protezione dei dati
- Disposizioni aggiuntive in materia di diritti preesistenti e di utilizzo dei risultati (compresi i diritti di proprietà intellettuale e industriale)
- Comunicazione, disseminazione e visibilità
- Norme specifiche per l'attuazione dell'azione
- Rendicontazioni
- Importo dovuto
- Controlli, verifiche, audit e indagini
- Riduzione della sovvenzione
- Comunicazione tra le parti
- Supporto all'inclusione dei partecipanti con minori opportunità
- Protezione e sicurezza dei partecipanti
- Monitoraggio e valutazione degli accreditamenti
- Beneficiari con sede in Paesi terzi non associati al programma
- Ulteriori disposizioni previste dalla legge nazionale

Termini standard dopo la fine del progetto

- Riservatezza: cinque anni dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale
- Conservazione dei dati: cinque anni (o tre anni per progetti di importo non superiore a 60 000 EUR) dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale
- Verifiche: fino a cinque anni (o tre anni per progetti di importo non superiore a 60 000 EUR) dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale
- Audit: fino a cinque anni (o tre anni per progetti di importo non superiore a 60 000 EUR) dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale.

CAPITOLO 1 — DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione stabilisce i diritti e gli obblighi, i termini e le condizioni applicabili alla sovvenzione attribuita per l'attuazione dell'azione di cui al capitolo 2.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

ARTICOLO 2 — DEFINIZIONI

Ai fini della presente convenzione si applicano le definizioni seguenti.

Azione: il progetto finanziato nell'ambito della presente convenzione.

Sovvenzione: la sovvenzione attribuita nell'ambito della presente convenzione.

Soggetti partecipanti: soggetti che partecipano all'azione in qualità di beneficiari, entità affiliate, partner associati, terzi che forniscono contributi in natura, subappaltatori o destinatari del sostegno finanziario a terzi.

Partecipanti alle attività dei progetti Erasmus+: persone fisiche pienamente coinvolte in un progetto e che possono ricevere parte di una sovvenzione dell'Unione europea a copertura dei costi di partecipazione (in particolare costi di viaggio e di soggiorno).

Beneficiari (BEN): i firmatari della presente convenzione (direttamente o con modulo di adesione).

Partner associati (PA): soggetti che partecipano all'azione ma che non hanno il diritto di addebitare i costi o chiedere i contributi.

Acquisti: contratti di beni, lavori o servizi necessari per realizzare l'azione (ad es. attrezzature, materiali di consumo e forniture) ma che non fanno parte degli incarichi relativi all'azione (cfr. allegato 1).

Subappalti: contratti di beni, lavori o servizi che fanno parte degli incarichi relativi all'azione (cfr. allegato 1).

Contributi in natura: contributi in natura ai sensi dell'articolo 2, punto 36, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ossia risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione da terzi.

Frode: frode ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371² e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995³, o altra frode o illecito penale intesi a conseguire un vantaggio finanziario o personale.

Irregolarità: qualsiasi tipo di violazione (di obblighi normativi o contrattuali) che potrebbe incidere sugli interessi finanziari dell'UE, comprese le irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2988/95.

Gravi illeciti professionali: qualsiasi tipo di condotta inaccettabile o inappropriata nell'esercizio dell'attività professionale, soprattutto di dipendenti, compresi i gravi illeciti professionali ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

CAPITOLO 2 — AZIONE

ARTICOLO 3 — AZIONE

La sovvenzione è attribuita per l'azione indicata nella scheda tecnica (cfr. punto 1), come descritta nell'allegato 1.

² Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

³ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

ARTICOLO 4 — DURATA E DATA D'INIZIO

La durata e la data d'inizio dell'azione sono indicate nella scheda tecnica (cfr. punto 1).

CAPITOLO 3 — SOVVENZIONE

ARTICOLO 5 — SOVVENZIONE

5.1 Forma della sovvenzione

Trattasi della sovvenzione di un'azione⁴ sotto forma di importo forfettario.

5.2 Importo massimo della sovvenzione

L'importo massimo della sovvenzione è indicato nella scheda tecnica (cfr. punto 3) e nel budget previsto (allegato 1).

5.3 Percentuale di finanziamento

Non applicabile

5.4 Budget previsto categorie di budget e forme di finanziamento

Il budget previsto per l'azione (ripartizione dell'importo forfettario) figura nell'allegato 1.

Contiene la stima dei costi ammissibili per l'azione (contributi forfettari), ripartiti per beneficiario, modulo di lavoro e attività.

5.5 Flessibilità di budget

Le modifiche del budget previsto per ogni work package/attività richiedono sempre un emendamento (cfr. articolo 39).

Gli emendamenti per trasferimenti tra work package/attività sono possibili solo se:

- i work package di cui trattasi non sono ancora completati (e dichiarati in un rendiconto finanziario) e
- i trasferimenti sono giustificati dall'attuazione tecnica dell'azione.

ARTICOLO 6 — CONTRIBUTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

6.1 Condizioni generali e specifiche di ammissibilità

I contributi forfettari sono ammissibili ("contributi ammissibili") se:

- (a) figurano nell'allegato 1 e
- (b) i work package o le attività (a seconda dei casi) sono completati e il lavoro è correttamente attuato dai beneficiari e/o i risultati sono conseguiti conformemente all'allegato 1 e durante il periodo di cui all'articolo 4 (ad eccezione del lavoro/dei risultati relativi alla presentazione della relazione finale, che possono essere conseguiti in un secondo momento; cfr. articolo 21).

I contributi forfettari sono calcolati sulla base degli importi indicati nell'allegato 1.

~~~~~  
<sup>4</sup> Per la definizione di "sovvenzione di un'azione" cfr. articolo 180, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046: una sovvenzione dell'UE per finanziare "un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di una politica dell'Unione". Cfr. articolo 125 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

## 6.2 Contributi non ammissibili

Sono "contributi non ammissibili":

- (a) i contributi forfettari che non soddisfano le condizioni di cui sopra (cfr. articoli 6.1),
- (b) i contributi forfettari per attività già finanziate nell'ambito di altre sovvenzioni dell'UE (o di sovvenzioni attribuite da uno Stato membro dell'UE, un paese non UE o altro organismo che esegue il bilancio dell'UE).

## 6.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se il beneficiario dichiara contributi forfettari non ammissibili, questi saranno respinti (cfr. articolo 27).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

## CAPITOLO 4 — ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE

### SEZIONE 1 — CONSORZIO: BENEFICIARI, ENTITÀ AFFILIATE E ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI

#### **ARTICOLO 7 — BENEFICIARI**

I beneficiari, in quanto firmatari della convenzione, sono pienamente responsabili nei confronti dell'amministrazione erogatrice della sua attuazione e del rispetto di tutti gli obblighi in essa previsti.

Sono tenuti ad attuare la convenzione al meglio delle loro capacità, in buona fede e nel rispetto di tutti gli obblighi, i termini e le condizioni ivi stabiliti.

Devono disporre di risorse adeguate ad attuare l'azione e attuarla sotto la propria responsabilità e conformemente all'articolo 11. Se fanno affidamento su entità affiliate o altri soggetti partecipanti (cfr. articoli 8 e 9), mantengono la responsabilità esclusiva nei confronti dell'amministrazione erogatrice e degli altri beneficiari.

Sono responsabili in solido dell'attuazione *tecnica* dell'azione. Se uno dei beneficiari non attua la propria parte di azione, gli altri beneficiari devono garantire che tale parte sia attuata da terzi (senza diritto a un aumento dell'importo massimo della sovvenzione e previa modifica; cfr. articolo 39). La responsabilità *finanziaria* di ciascun beneficiario in caso di recupero è disciplinata dall'articolo 22.

I beneficiari (e la loro azione) devono rimanere ammissibili ai sensi del programma dell'UE che finanzia la sovvenzione per l'intera durata dell'azione. I contributi forfettari saranno ammissibili solo fintanto che lo saranno il beneficiario e l'azione.

**I ruoli e le responsabilità interne** dei beneficiari sono divisi come segue.

a) Ciascun beneficiario deve:

- (i) tenere aggiornate le informazioni nello strumento di gestione e comunicazione per Erasmus+ (cfr. articolo 19);
- (ii) informare immediatamente l'amministrazione erogatrice (e gli altri beneficiari) di eventi o circostanze che possono incidere in modo significativo o ritardare l'attuazione dell'azione (cfr. articolo 19);
- (iii) trasmettere al coordinatore in tempo utile:

- le garanzie di finanziarie (se necessario; cfr. articolo 23);

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

- il contributo al resoconto sullo stato di attuazione e alle relazioni tecniche (cfr. articolo 21);
- qualsiasi altro documento o informazione su richiesta dell'amministrazione erogatrice ai sensi della convenzione.

b) Il coordinatore deve:

- (i) controllare che l'azione venga attuata adeguatamente (cfr. articolo 11);
- (ii) agire da intermediario per tutte le comunicazioni tra il consorzio e l'amministrazione erogatrice, a meno che la convenzione o l'amministrazione erogatrice non disponga diversamente, e in particolare:
  - presentare le eventuali garanzie finanziarie all'amministrazione erogatrice (se richieste);
  - richiedere e verificare i documenti o le informazioni richiesti e verificarne la qualità e la completezza prima di trasmetterli all'amministrazione erogatrice;
  - presentare il resoconto sullo stato di attuazione e i rapporti all'amministrazione erogatrice;
  - informare l'amministrazione erogatrice dei pagamenti effettuati agli altri beneficiari (relazione sulla distribuzione dei pagamenti; se necessario, cfr. articoli 22 e 32);
- (iii) distribuire i pagamenti ricevuti dall'amministrazione erogatrice agli altri beneficiari senza ritardi ingiustificati (cfr. articolo 22).

Il coordinatore non può delegare né subappaltare gli incarichi di cui sopra ad altri beneficiari o terzi (entità affiliate incluse).

Tuttavia, i coordinatori che sono organismi pubblici possono delegare gli incarichi di cui alla lettera b), punto ii), ultimo trattino, e punto iii), a entità da essi create o controllate cui sono state delegate le funzioni amministrative. In questo caso il coordinatore mantiene la responsabilità esclusiva dei pagamenti e dell'adempimento degli obblighi dettati dalla presente convenzione.

Inoltre, i coordinatori che sono "beneficiari unici"<sup>5</sup> possono delegare gli incarichi di cui alla lettera b), punti da i) a iii), a uno dei loro membri. Il coordinatore mantiene la responsabilità esclusiva dell'adempimento degli obblighi dettati dalla presente convenzione.

I beneficiari devono aver predisposto **disposizioni interne** di funzionamento e coordinamento onde assicurare che l'azione sia attuata adeguatamente.

Se richiesto dall'amministrazione erogatrice (cfr. scheda tecnica, punto 1), tali disposizioni devono essere stabilite in un **accordo consortile** scritto tra i beneficiari, riguardante ad esempio:

- l'organizzazione interna del consorzio;
- la gestione degli accessi allo strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+;

<sup>5</sup> Per la definizione di "beneficiario unico" cfr. articolo 187, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046: "Se più entità soddisfano i criteri per ottenere una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, tale entità può essere considerata **beneficiario unico**, anche quando è specificatamente istituita allo scopo di attuare l'azione da finanziare con la sovvenzione."

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

- criteri di distribuzione diversi per i pagamenti e le responsabilità finanziarie in caso di recuperi (se del caso);
- le norme supplementari sui diritti e sugli obblighi connessi alle conoscenze preesistenti e ai risultati (cfr. articolo 16);
- la risoluzione delle controversie interne;
- gli accordi tra i beneficiari in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

Le disposizioni interne non devono confliggere con la presente convenzione.

## **ARTICOLO 8 — ENTITÀ AFFILIATE**

Non applicabile

## **ARTICOLO 9 — ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'AZIONE**

### **9.1 Partner associati**

I "partner associati", se del caso, sono indicati nell'allegato 1.

I partner associati devono eseguire gli incarichi relativi all'azione loro assegnati nell'allegato 1, conformemente all'articolo 11. Non possono addebitare contributi all'azione (nessun contributo forfettario) né sono ammissibili i costi per i loro incarichi.

Gli incarichi devono essere specificati nell'allegato 1.

I beneficiari devono garantire che i loro obblighi contrattuali previsti agli articoli 11 (corretta attuazione), 12 (conflitto di interessi), 13 (riservatezza e sicurezza), 14 (etica), 17.2 (visibilità), 18 (norme specifiche per l'attuazione dell'azione), 19 (informazioni) e 20 (tenuta dei registri) si applichino anche ai partner associati.

I beneficiari devono garantire che gli organismi di cui all'articolo 25 (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) possano esercitare i loro diritti anche nei confronti dei partner associati.

### **9.2 Terzi che forniscono contributi in natura all'azione**

Altri terzi possono fornire contributi in natura (personale, attrezzature, altri beni, lavori e servizi ecc., a titolo gratuito), se necessario per l'attuazione.

I terzi che forniscono contributi in natura non svolgono incarichi relativi all'azione. Non possono addebitare costi all'azione (nessun contributo forfettario) né sono ammissibili (né possono essere inclusi nel bilancio di previsione di cui all'allegato 1) i costi per contributi in natura.

I terzi e i loro contributi in natura devono essere specificati nell'allegato 1.

### **9.3 Subappaltatori**

I subappaltatori possono partecipare all'azione, se necessario per l'attuazione.

I subappaltatori devono eseguire gli incarichi relativi all'azione conformemente all'articolo 11. I costi sostenuti dai beneficiari per il subappalto sono considerati interamente coperti dai contributi forfettari per l'attuazione dei work package (indipendentemente dai costi reali di subappalto, se del caso).

I beneficiari devono garantire che i loro obblighi contrattuali previsti agli articoli 11 (corretta attuazione), 12

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

(conflitto di interessi), 13 (riservatezza e sicurezza), 14 (etica), 17.2 (visibilità), 18 (norme specifiche per l'attuazione dell'azione), 19 (informazioni) e 20 (tenuta dei registri) si applichino anche ai subappaltatori.

I beneficiari devono garantire che gli organismi di cui all'articolo 25 (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) possano esercitare i loro diritti anche nei confronti dei subappaltatori.

Le norme specifiche di sicurezza figurano nell'allegato 2.

#### 9.4 Destinatari del supporto finanziario a terzi <sup>6</sup>

Se l'azione comprende supporto finanziario a terzi (ad es. sovvenzioni, premi o forme analoghe di sostegno), i beneficiari devono garantire che i loro obblighi contrattuali previsti agli articoli 12 (conflitto di interessi), 13 (riservatezza e sicurezza), 14 (etica), 17.2 (visibilità), 18 (norme specifiche per l'attuazione dell'azione), 19 (informazioni) e 20 (tenuta dei registri) si applichino anche ai terzi che ricevono il supporto (destinatari).

I beneficiari che debbano fornire supporto ai partecipanti nelle attività del progetto saranno tenuti a provvedervi conformemente alle condizioni specificate nell'allegato 2.

I beneficiari devono inoltre garantire che gli organismi di cui all'articolo 25 (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) possano esercitare i loro diritti anche nei confronti dei destinatari.

### ARTICOLO 10 — SOGGETTI PARTECIPANTI CON STATUS SPECIALE

#### 10.1 Soggetti partecipanti di paesi terzi

I soggetti partecipanti stabiliti in un paese terzo si impegnano a rispettare i propri obblighi in forza della convenzione e a:

- rispettare i principi generali (compresi i diritti fondamentali, i valori e i principi etici, le norme ambientali e del lavoro, la normativa in materia di informazioni riservate, diritti di proprietà intellettuale, visibilità dei finanziamenti e protezione dei dati personali);
- in relazione alla presentazione di certificati a norma dell'articolo 24: avvalersi di revisori esterni qualificati e indipendenti e rispettare norme comparabili a quelle previste dalla direttiva 2006/43/CE <sup>7</sup>;
- per i controlli previsti all'articolo 25: consentire agli organismi di cui a tale articolo (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) di effettuare controlli, verifiche, audit e indagini (compresi controlli, visite e ispezioni in loco).

Si applicano norme speciali in materia di composizione delle controversie (cfr. scheda tecnica, punto 5).

<sup>6</sup> Nel quadro del programma Erasmus+, per terzi si intendono persone fisiche pienamente coinvolte in un progetto e che possono ricevere parte di una sovvenzione dell'Unione europea a copertura dei costi di partecipazione (in particolare costi di viaggio e di soggiorno).

<sup>7</sup> Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87), o disposizioni nazionali analoghe.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

## **SEZIONE 2 - NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

### **ARTICOLO 11 — CORRETTA ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

#### **11.1 Obbligo di attuare correttamente l'azione**

I beneficiari devono attuare l'azione come descritto nell'allegato 1 e nel rispetto della convenzione, delle condizioni dell'invito a presentare proposte e di tutti gli obblighi giuridici previsti dal diritto dell'UE, internazionale e nazionale.

#### **11.2 Conseguenze dell'inosservanza**

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

### **ARTICOLO 12 — CONFLITTO DI INTERESSI**

#### **12.1 Conflitto d'interessi**

I beneficiari devono adottare tutte le misure atte a prevenire situazioni in cui l'applicazione imparziale e obiettiva della Convenzione potrebbe essere compromessa per motivi familiari, affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici o qualsiasi altro interesse diretto o indiretto ("conflitto d'interessi").

Devono notificare formalmente e senza indugio all'amministrazione erogatrice qualsiasi situazione che costituisca o possa comportare un conflitto d'interessi, e adottare immediatamente tutte le necessarie misure per porre rimedio alla situazione.

L'amministrazione erogatrice ha il diritto di verificare l'adeguatezza delle misure adottate e può esigere l'adozione di ulteriori misure entro un termine stabilito.

#### **12.2 Conseguenze dell'inosservanza**

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28) e può essere risolta la convenzione o posto termine alla partecipazione del beneficiario (cfr. articolo 32).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

### **ARTICOLO 13 — RISERVATEZZA E SICUREZZA**

#### **13.1 Informazioni sensibili**

Le parti devono mantenere riservato qualsiasi dato, documento o altro materiale (in qualsiasi forma) identificati come sensibili per iscritto ("informazioni sensibili") durante l'attuazione dell'azione e almeno fino al termine stabilito nella scheda tecnica (cfr. punto 6).

Su richiesta del beneficiario l'amministrazione erogatrice può accettare di mantenere tali informazioni riservate per un periodo più lungo.

Salvo diverso accordo tra le parti, queste possono servirsi delle informazioni sensibili solo per attuare la convenzione.

I beneficiari possono divulgare informazioni sensibili al loro personale o ad altri soggetti partecipanti all'azione solo se questi:

- (a) hanno necessità di conoscerle per l'attuazione della convenzione; e

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

(b) sono vincolati da obbligo di riservatezza.

L'amministrazione erogatrice può divulgare informazioni sensibili al proprio personale e ad altre istituzioni e organi dell'UE.

Essa può inoltre divulgare informazioni sensibili a terzi se:

(a) è necessario ai fini dell'attuazione della convenzione o della tutela degli interessi finanziari dell'UE;

(b) i destinatari delle informazioni sono vincolati da obbligo di riservatezza.

Gli obblighi di riservatezza non si applicano più se:

(a) la parte divulgatrice acconsente a sollevare l'altra parte da tali obblighi;

(b) le informazioni diventano di pubblico dominio senza che sia violato alcun obbligo di riservatezza;

(c) la divulgazione delle informazioni sensibili è imposta dal diritto dell'UE, internazionale o nazionale.

Le norme specifiche di riservatezza (se applicabili) figurano nell'allegato 2.

### 13.2 Informazioni classificate

Le parti devono trattare le informazioni classificate conformemente al diritto dell'UE, internazionale o nazionale applicabile in materia (in particolare la decisione (UE, Euratom) 2015/444<sup>8</sup> e le relative norme di attuazione).

I resoconti sullo stato di attuazione che contengono informazioni classificate devono essere presentati secondo procedure speciali concordate con l'amministrazione erogatrice.

Gli incarichi relativi all'azione che includono informazioni classificate possono essere subappaltati solo previa esplicita autorizzazione (scritta) dell'amministrazione erogatrice.

Le informazioni classificate non possono essere divulgate a terzi (compresi i soggetti partecipanti all'attuazione dell'azione) senza previa autorizzazione esplicita scritta dell'amministrazione erogatrice.

Le norme specifiche di sicurezza (se applicabili) figurano nell'allegato 2.

### 13.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

## ARTICOLO 14 — ETICA E VALORI

### 14.1 Etica

L'azione deve essere eseguita in linea con i più elevati standard etici e con il diritto dell'UE, internazionale e nazionale applicabile in materia di principi etici.

~~~~~

⁸ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

14.2 Valori

I beneficiari devono impegnarsi a garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze).

14.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5

ARTICOLO 15 — PROTEZIONE DEI DATI

15.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione erogatrice

Tutti i dati personali relativi alla convenzione saranno trattati sotto la responsabilità del titolare del trattamento indicato nell'informativa sulla privacy conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2018/1725 ⁹ e la legislazione nazionale di protezione dei dati, e per le finalità indicate nell'informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data>.

15.2 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari

I beneficiari devono trattare i dati personali ai fini della convenzione nel rispetto del diritto dell'UE, internazionale e nazionale in materia di protezione dei dati (in particolare il regolamento (UE) 2018/1725). Nella suddetta attività di trattamento i beneficiari agiscono in qualità di responsabili del trattamento.

Devono assicurare il rispetto degli articoli 29, 30, 31 e 33 del regolamento (UE) 2018/1725, garantendo in particolare che i dati personali siano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in un modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; e
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati.

I beneficiari possono dare al loro personale accesso ai dati personali, se rigorosamente necessario ai fini dell'attuazione, della gestione e del monitoraggio della convenzione. I beneficiari devono garantire che il personale sia soggetto a obbligo di riservatezza.

I beneficiari devono informare gli interessati in merito al trattamento e fornire loro l'informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data>.

~~~~~  
<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

### 15.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

## ARTICOLO 16 — DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — CONOSCENZE PREESISTENTI E RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO

### 16.1 Conoscenze preesistenti e diritti di accesso

I beneficiari e gli altri soggetti partecipanti devono permettere l'accesso reciproco alle conoscenze preesistenti e necessarie per l'attuazione dell'azione, fatte salve le eventuali norme specifiche di cui all'allegato 2.

Per "conoscenze preesistenti" si intende qualsiasi dato competenza o informazione, qualunque sia la sua forma o natura (tangibile o intangibile), compresi i diritti, come i diritti di proprietà intellettuale:

- (a) di cui i beneficiari erano titolari prima di aderire alla convenzione; e
- (b) necessari ai fini dell'attuazione dell'azione o dello sfruttamento dei suoi risultati.

Se le conoscenze preesistenti sono soggette a diritti di terzi, il beneficiario interessato deve garantire di essere in grado di adempiere agli obblighi dettati dalla convenzione.

### 16.2 Proprietà dei risultati

L'amministrazione erogatrice non acquisisce la proprietà dei risultati prodotti nell'ambito dell'azione.

Per "risultati" si intendono gli effetti tangibili o intangibili dell'azione, ad esempio dati, competenze o informazioni, di qualsiasi forma o natura, che possano o meno essere protetti, come pure qualsiasi diritto ad essi collegato, compresi i diritti di proprietà intellettuale.

### 16.3 Diritti di utilizzo dell'amministrazione erogatrice su materiali, documenti e informazioni ricevuti per elaborare politiche, per informazione, comunicazione, disseminazione e pubblicità

L'amministrazione erogatrice e la Commissione europea hanno il diritto di utilizzare informazioni non sensibili relative all'azione e i materiali e documenti ricevuti dai beneficiari (in particolare sintesi a scopo di pubblicazione, resoconto sullo stato di attuazione e altro materiale come immagini o materiale audiovisivo, in formato cartaceo o elettronico) per elaborare politiche, per informazione, comunicazione, disseminazione e pubblicità, durante l'azione o a posteriori.

Il diritto di utilizzare i materiali, i documenti e le informazioni dei beneficiari è riconosciuto sotto forma di licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile, comprendente i seguenti diritti:

- a) **uso per finalità proprie** (in particolare il diritto di mettere detti risultati a disposizione di dipendenti o collaboratori dell'amministrazione erogatrice o di altro servizio dell'UE (compresi istituzioni, organi e organismi ecc.) o di istituzioni o organi di uno Stato membro; di copiarli o riprodurli, per intero o in parte, in numero illimitato; e di comunicarli a mezzo stampa);
- (b) **distribuzione al pubblico** (in particolare la pubblicazione su supporto cartaceo e in formato elettronico o digitale, la pubblicazione su internet come file scaricabile o non scaricabile, la radio disseminazione con qualsiasi canale, la presentazione o esposizione pubblica, la comunicazione a mezzo stampa, l'inserimento in banche dati o repertori ampliamenti accessibili);
- (c) **modifica o rielaborazione** (fra cui estratti, sintesi, inserimento di altri elementi (ad es. metadati,

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

legende, altri elementi grafici, visivi, audio o testuali), estrazione di parti (ad es. supporti audio o video), divisione in parti, utilizzo in una raccolta);

- (d) **traduzione;**
- (e) **conservazione** in formato cartaceo, elettronico o altro formato;
- (f) **archiviazione** in linea con le norme applicabili in materia di gestione documentale;
- (g) il diritto di autorizzare **terzi** ad agire per suo conto o a rilasciare a terzi sub-licenze per le modalità di utilizzo di cui alle lettere b), c), d) e f), se necessario per l'attività di informazione, comunicazione e pubblicità dell'amministrazione erogatrice; e
- (h) **elaborazione**, analisi, raccolta di materiali, documenti e informazioni ricevuti e **produzione di opere derivate**.

I diritti di utilizzo sono riconosciuti per l'intera durata dei diritti di proprietà industriale o intellettuale in questione.

Se i materiali o i documenti sono soggetti a diritti morali o a diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale o i diritti di persone fisiche sulla loro immagine e voce), i beneficiari devono garantire di rispettare gli obblighi dettati dalla presente convenzione, in particolare acquisendo le necessarie licenze e autorizzazioni dai titolari dei diritti interessati.

Se applicabile, l'amministrazione erogatrice inserirà le informazioni seguenti:

"© - [anno] - [nome del titolare del diritto di proprietà]. Tutti i diritti riservati. Concesso in licenza a [nome dell'amministrazione erogatrice] [alla Commissione europea]." a determinate condizioni

#### 16.4 Norme specifiche in materia di DPI, risultati e conoscenze preesistenti

Le norme specifiche in materia di diritti di proprietà intellettuale, risultati e conoscenze preesistenti (se applicabili) figurano nell'allegato 2.

#### 16.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

### ARTICOLO 17 — COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE E VISIBILITÀ

#### 17.1 Comunicazione — Disseminazione — Promozione dell'azione

Salvo diversamente convenuto con l'amministrazione erogatrice, i beneficiari devono promuovere l'azione e i suoi risultati fornendo informazioni mirate a pubblici diversi (tra cui i media e il pubblico in generale) conformemente all'allegato 1 e in maniera strategica, coerente ed efficace.

Prima di intraprendere un'attività di comunicazione o disseminazione che si prevede abbiano un forte impatto mediatico, i beneficiari devono informarne l'amministrazione erogatrice.

#### 17.2 Visibilità — Bandiera europea e dichiarazione di finanziamento

Salvo diverso diversamente accordato con l'amministrazione erogatrice, le attività di comunicazione dei beneficiari attinenti all'azione (tra cui relazioni con i media, conferenze, seminari, materiale informativo come

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

opuscoli, pieghevoli, manifesti, presentazioni ecc., in formato elettronico, attraverso i media tradizionali o social media ecc.), le attività di disseminazione e qualsiasi infrastruttura, attrezzatura, supporto, fornitura o risultato principale finanziati dalla sovvenzione devono riconoscere il sostegno dell'UE ed esporre la bandiera europea (emblema) e la dichiarazione di finanziamento (tradotta nelle lingue locali, se del caso):



Funded by the  
European Union



Co-funded by the  
European Union



Co-funded by the  
European Union



Funded by the  
European Union

Il logo deve restare distinto e a sé stante e non può essere modificato con aggiunta di testo o altri marchi visivi o di fabbrica. Per evidenziare il supporto dell'UE non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi, a parte il logo.

Quando è esposto insieme ad altri loghi (ad es. dei beneficiari o di sponsor), al simbolo dell'UE deve essere dato opportuno rilievo. Ai fini dei loro obblighi prescritti dal presente articolo, i beneficiari possono utilizzare il logo senza previa autorizzazione dell'amministrazione erogatrice. Ciò, tuttavia, non conferisce loro il diritto di uso esclusivo. I beneficiari non possono inoltre appropriarsi del simbolo dell'Unione europea o di analogo marchio o logo, né mediante registrazione né con altri mezzi.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

### 17.3 Qualità dell'informazione — Dichiarazione di non responsabilità

Nelle attività di comunicazione o disseminazione attinenti all'azione le informazioni utilizzate devono essere accurate nei contenuti.

Deve essere inoltre inclusa la seguente clausola di esclusione della responsabilità (tradotta nelle lingue locali, se del caso):

"Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ -INDIRE. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili. "

### 17.4 Norme specifiche in materia di comunicazione, disseminazione e visibilità

Le norme specifiche in materia di comunicazione, disseminazione e visibilità (se applicabili) figurano nell'allegato 2.

### 17.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

## ARTICOLO 18 — NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

### 18.1 Norme specifiche per l'attuazione dell'azione

Le norme specifiche per l'attuazione dell'azione figurano nell'allegato 2.

### 18.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

## SEZIONE 3 GESTIONE DELLA SOVVENZIONE

## ARTICOLO 19 — OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE

### 19.1 Richieste di informazioni

I beneficiari devono fornire — durante l'implementazione dell'azione o a posteriori e conformemente all'articolo 7 — eventuali informazioni richieste al fine di verificare l'ammissibilità dei contributi forfettari dichiarati, la corretta attuazione dell'azione e il rispetto degli altri obblighi dettati dalla convenzione.

Le informazioni fornite devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

### 19.2 Aggiornamenti dei dati nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+

I beneficiari devono mantenere aggiornate — in qualsiasi momento durante l'implementazione dell'azione — le informazioni nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+, in particolare nome, indirizzo, rappresentanti legali, forma giuridica e tipo di organizzazione.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

### 19.3 Informazioni su eventi e circostanze che incidono sull'azione

I beneficiari devono informare immediatamente l'amministrazione erogatrice (e gli altri beneficiari) in merito a:

(a) **eventi** che possano incidere sull'attuazione dell'azione o ritardarla o incidere sugli interessi finanziari dell'UE, in particolare:

(i) cambiamenti della loro situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria (anche legati a uno dei motivi di esclusione di cui all'autocertificazione firmata prima di sottoscrivere la sovvenzione);

(b) **circostanze** che interessano:

- i) la decisione di attribuire la sovvenzione; o
- ii) il rispetto delle prescrizioni dettate dalla convenzione.

### 19.4 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

## ARTICOLO 20 — TENUTA DEI REGISTRI

### 20.1 Tenuta dei registri e conservazione di documenti giustificativi

I beneficiari devono — almeno fino al termine stabilito nella scheda tecnica (cfr. punto 6) — conservare i registri e altri documenti giustificativi per dimostrare la corretta attuazione dell'azione (corretto svolgimento delle attività e/o conseguimento dei risultati descritti nell'allegato 1) conformemente agli eventuali standard accettati nel rispettivo settore; i beneficiari non sono obbligati a tenere registri specifici dei costi reali sostenuti.

I registri e documenti giustificativi devono essere resi disponibili su richiesta (cfr. articolo 19) o nel contesto di controlli, verifiche, audit o indagini (cfr. articolo 25).

Se in attinenza alla convenzione sono in corso controlli, verifiche, audit, indagini, contenziosi o altre azioni legali (tra cui l'estensione dei risultati di cui all'articolo 25), i beneficiari devono tenere detti registri e altri documenti giustificativi fino al termine di queste procedure.

I beneficiari devono conservare i documenti originali. I documenti digitali e digitalizzati sono considerati originali se ammessi dal diritto nazionale vigente. L'amministrazione erogatrice può accettare documenti non originali se offrono un livello comparabile di affidabilità.

### 20.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, i contributi forfettari non sufficientemente giustificati saranno considerati non ammissibili (cfr. articolo 6), saranno respinti (cfr. articolo 27) e la sovvenzione potrà essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

## ARTICOLO 21 — RAPPORTI

### 21.1 Resoconto continuo

Ove opportuno, il coordinatore deve presentare un resoconto sullo stato di attuazione nei tempi di cui alla scheda tecnica (cfr. punto 4.2) e alle condizioni stabilite all'allegato 2.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

## 21.2 Rapporti periodici

Inoltre, i beneficiari devono presentare dei rapporti per chiedere i pagamenti, secondo il calendario e le modalità stabiliti nella scheda tecnica (cfr. punto 4.2):

- per un ulteriore prefinanziamento (se applicabile): un **rapporto periodico**;
- per il pagamento finale: un **rapporto finale**.

Il **rapporto periodico** comprende una parte tecnica e una finanziaria.

La **parte tecnica** comprende una panoramica dell'attuazione dell'azione. Deve essere preparata utilizzando il modello disponibile nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+.

La **parte finanziaria** del resoconto periodico comprende una dichiarazione sull'uso del precedente versamento di prefinanziamento.

La **parte finanziaria** del resoconto periodico comprende una dichiarazione sull'uso del precedente versamento di prefinanziamento.

La **parte finanziaria** della relazione finale contiene il rendiconto finanziario (consolidato per il consorzio).

Il rendiconto finanziario deve dettagliare i contributi forfettari di cui all'allegato 1 per i *work package* (KA220) completati durante il periodo di riferimento.

Per l'ultimo periodo di riferimento i beneficiari possono, in via eccezionale, dichiarare anche contributi forfettari parziali per i *work package* non completati (ad es. per cause di forza maggiore o impossibilità tecnica).

I contributi unitari non dichiarati nei rendiconti finanziari non saranno presi in considerazione dall'amministrazione erogatrice.

Firmando la dichiarazione d'onore allegata al rapporto periodico (nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+) il coordinatore conferma (per conto del consorzio) che:

- le informazioni fornite sono complete, affidabili e veritiere;
- i contributi forfettari dichiarati sono ammissibili (in particolare i *work package* sono completati, il lavoro è correttamente attuato o i risultati sono conseguiti conformemente all'allegato 1; cfr. articolo 6);
- la corretta attuazione del lavoro e/o il conseguimento dei risultati possono essere supportati da registri e documenti giustificativi idonei (cfr. articolo 20), che saranno prodotti su richiesta (cfr. articolo 19) o nel contesto di controlli, verifiche, audit e indagini (cfr. articolo 25).

In caso di recupero (cfr. articolo 22) i beneficiari saranno ritenuti responsabili anche dei contributi forfettari eventualmente dichiarati per le loro entità affiliate.

## 21.3 Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro

I rendiconti finanziari devono essere espressi in euro.

## 21.4 Lingua del rapporto

Il rapporto deve essere redatto nella lingua della convenzione, salvo diverso accordo con l'amministrazione erogatrice (cfr. scheda tecnica, punto 4.2).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

## 21.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se una relazione trasmessa non è conforme al presente articolo, l'amministrazione erogatrice può sospendere il termine di pagamento (cfr. articolo 29) e applicare altre misure descritte al capitolo 5.

Se il coordinatore viola gli obblighi di rendicontazione, l'amministrazione erogatrice può risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32) o applicare altre misure descritte al capitolo 5.

## ARTICOLO 22 — PAGAMENTI E RECUPERI — CALCOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI

### 22.1 Pagamenti e modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati secondo il calendario e le modalità stabiliti nella scheda tecnica (cfr. punto 4.2).

Saranno effettuati in euro sul conto bancario indicato dal coordinatore (cfr. scheda tecnica, punto 4.2) e dovranno essere distribuiti senza ingiustificato ritardo (possono essere applicate restrizioni alla distribuzione del prefinanziamento iniziale; cfr. scheda tecnica, punto 4.2).

I versamenti su detto conto bancario estinguono l'obbligazione di pagamento a carico dell'amministrazione erogatrice.

I costi di bonifico saranno presi a carico nel modo seguente:

- l'amministrazione erogatrice si assume il costo dei bonifici addebitati dalla propria banca;
- il coordinatore si assume il costo dei bonifici addebitatigli dalla sua banca;
- la parte responsabile della ripetizione di un bonifico si assume tutti i costi del bonifico ripetuto.

I pagamenti dell'amministrazione erogatrice si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto.

### 22.2 Recuperi

Si procede a recupero se — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o successivamente — risulta che l'amministrazione erogatrice ha pagato un importo superiore al dovuto e deve recuperare gli importi indebitamente versati.

Il regime generale di responsabilità per i recuperi (responsabilità di prima linea) è il seguente: al momento del pagamento finale, il coordinatore sarà pienamente responsabile dei recuperi, anche se non è stato il destinatario finale degli importi indebitamente versati. Alla cessazione della partecipazione del beneficiario o dopo il pagamento finale, i recuperi saranno effettuati direttamente presso i beneficiari interessati.

In caso di recuperi forzati (cfr. articolo 22.4):

i beneficiari saranno responsabili in solido del rimborso dei debiti di un altro beneficiario ai fini della convenzione (compresi gli interessi di mora), se richiesto dall'amministrazione erogatrice (cfr. scheda tecnica, punto 4.4).

### 22.3 Importi dovuti

#### 22.3.1 Versamenti di prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a dotare i beneficiari di un fondo di tesoreria e resta di proprietà dell'UE fino al pagamento finale.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

Per gli eventuali **prefinanziamenti iniziali** l'importo dovuto, il calendario e le modalità sono stabiliti nella scheda tecnica (cfr. punto 4.2).

Per gli eventuali **prefinanziamenti aggiuntivi** l'importo dovuto, il calendario e le modalità sono stabiliti nella scheda tecnica (cfr. punto 4.2). Tuttavia, se la dichiarazione sull'uso del precedente versamento di prefinanziamento indica che ne è stato utilizzato meno del 70 %, l'importo indicato nella scheda tecnica sarà ridotto della differenza tra la soglia del 70 % e l'importo utilizzato.

I versamenti di prefinanziamento (anche parziali) possono essere compensati (senza il consenso dei beneficiari) con gli importi dovuti da un beneficiario all'amministrazione erogatrice, fino a concorrenza dell'importo dovuto a quel beneficiario.

I pagamenti non saranno effettuati in caso di sospensione del termine di pagamento o dei pagamenti (cfr. articoli 29 e 30).

### 22.3.2 Importo dovuto per cessazione della partecipazione del beneficiario — Recupero

In caso di cessazione della partecipazione del beneficiario, l'amministrazione erogatrice determinerà l'importo provvisorio dovuto per il beneficiario interessato. Gli eventuali pagamenti saranno effettuati con il pagamento finale.

L'**importo dovuto** sarà calcolato in base al contributo UE totale accettato.

#### Calcolo del contributo UE totale accettato

L'amministrazione erogatrice calolerà anzitutto il "contributo UE accettato" per il beneficiario sulla base dei contributi forfettari spettanti al beneficiario per *work package* approvati nei rapporti periodici e finale.

Successivamente l'amministrazione erogatrice terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione. L'importo risultante è il "contributo UE totale accettato" per il beneficiario.

Il **saldo** è quindi calcolato detraendo gli eventuali pagamenti ricevuti (cfr. relazione sulla distribuzione dei pagamenti di cui all'articolo 32) dal contributo UE totale accettato:

{contributo UE totale accettato per il beneficiario  
meno  
{versamenti di prefinanziamento ricevuti (se del caso)}}.

Se **negativo**, il saldo sarà **recuperato** secondo la seguente procedura.

L'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo dovuto, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare e chiederà che tale importo sia versato al coordinatore (**lettera di conferma**).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

### 22.3.3 Pagamenti intermedi

Non applicabile

### 22.3.4 Pagamento finale — Importo definitivo della sovvenzione — Entrate e utili — Recupero

Il pagamento finale (pagamento del saldo) rimborsa la parte rimanente dei contributi forfettari ammissibili richiesti per l'attuazione dei work package/attività (se del caso).

Il pagamento finale sarà effettuato secondo il calendario e le modalità stabiliti nella scheda tecnica (cfr. punto 4.2).

Il pagamento è soggetto all'approvazione del rapporto finale e dei work package/attività dichiarati. Tale approvazione non comporta il riconoscimento della conformità, autenticità, completezza o esattezza del loro contenuto.

Saranno rifiutati i work package/attività (o parti di essi) non attuati o che non possono essere approvati (cfr. articolo 27).

L'**importo definitivo della sovvenzione per l'azione** sarà calcolato in base al contributo UE totale accordato.

#### Calcolo del contributo UE totale accordato:

L'amministrazione erogatrice determinerà innanzitutto il "contributo UE accordato" per l'azione per tutti i periodi di riferimento calcolando i contributi forfettari per i work package approvati.

Successivamente l'amministrazione erogatrice terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione. L'importo risultante corrisponde al "contributo UE totale accordato".

Il **saldo** (pagamento finale) è quindi calcolato detraendo l'importo totale dei prefinanziamenti già versati dall'importo definitivo della sovvenzione:

$$\begin{aligned} & \{\text{importo definitivo della sovvenzione} \\ & \text{meno} \\ & \{\text{prefinanziamenti già versati (se del caso)}\}. \end{aligned}$$

Se **positivo**, il saldo sarà **versato** al coordinatore.

Il pagamento finale (anche parziale) può essere compensato (senza il consenso dei beneficiari) con importi dovuti da un beneficiario all'amministrazione erogatrice, fino a concorrenza dell'importo dovuto a quel beneficiario.

I pagamenti non saranno effettuati in caso di sospensione del termine di pagamento o dei pagamenti (cfr. articoli 29 e 30).

Se **negativo**, il saldo sarà **recuperato** secondo la seguente procedura.

L'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo definitivo della sovvenzione, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi;
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare (**lettera di conferma**), allegando una **nota di addebito** con le condizioni e la data di pagamento.

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'amministrazione erogatrice **procede al recupero forzato** conformemente all'articolo 22.4.

### 22.3.5 Audit successivi al pagamento finale — Importo definitivo rivisto della sovvenzione — Recupero

Se successivamente al pagamento finale (in particolare a seguito di controlli, verifiche, audit o indagini; cfr. articolo 25) si respingono i contributi forfettari (cfr. articolo 27) o si riduce la sovvenzione (cfr. articolo 28), l'amministrazione erogatrice calolerà l'**importo definitivo rivisto della sovvenzione** per il beneficiario interessato.

L'**importo definitivo rivisto della sovvenzione** per il beneficiario interessato sarà calcolato:

sulla base del contributo UE totale rivisto e accettato;

#### Calcolo del contributo UE totale accettato e rivisto

L'amministrazione erogatrice calcola innanzitutto il "contributo UE accettato e rivisto" per il beneficiario per tutti i periodi di riferimento calcolando i contributi forfettari rivisti per i work packages approvati.

Successivamente, l'amministrazione erogatrice terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione, ottenendo così il "contributo UE totale accettato e rivisto", che è l'importo definitivo rivisto della sovvenzione per il beneficiario.

L'importo definitivo rivisto della sovvenzione, se inferiore all'importo definitivo della sovvenzione per il beneficiario, sarà **recuperato** detraendo dall'importo definitivo della sovvenzione l'importo definitivo rivisto della stessa.

{importo definitivo della sovvenzione per il beneficiario  
meno  
importo definitivo rivisto della sovvenzione per il beneficiario}

L'amministrazione erogatrice invierà al beneficiario una **lettera di preinformazione**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare (**lettera di conferma**), allegando una **nota di addebito** con le condizioni e la data di pagamento.

Eventuali recuperi presso le entità affiliate saranno gestiti tramite i loro beneficiari.

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'amministrazione erogatrice **procede al recupero forzato** conformemente all'articolo 22.4.

### 22.4 Recupero forzato

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'importo dovuto sarà recuperato:

- (a) mediante compensazione (senza il consenso del coordinatore o del beneficiario) con importi dovuti al

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

coordinatore o al beneficiario dall'amministrazione erogatrice.

In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell'UE si può procedere alla compensazione dell'importo prima della data di pagamento indicata nella nota di addebito.

Per le sovvenzioni di cui l'amministrazione erogatrice è la Commissione europea o un'agenzia esecutiva dell'UE, i debiti possono essere compensati anche con importi dovuti da altri servizi della Commissione o da altre agenzie esecutive;

- (b) mediante escussione delle garanzie finanziarie (se applicabile);
- (c) considerando responsabili in solido altri beneficiari (se del caso; cfr. scheda tecnica, punto 4.4);
- (d) mediante l'avvio di azioni legali (cfr. articolo 43).

L'importo da recuperare sarà maggiorato degli **interessi di mora** al tasso di cui all'articolo 22.5, dal giorno successivo alla data di pagamento indicata nella nota di addebito fino alla data di ricevimento del pagamento integrale (inclusa).

I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese, gli oneri e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.

Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei casi in cui si applica la direttiva (UE) 2015/2366<sup>10</sup>.

Per le sovvenzioni di cui l'amministrazione erogatrice è un'agenzia esecutiva dell'UE, al recupero forzato mediante compensazione o decisione esecutiva provvedono i servizi della Commissione europea (cfr. anche l'articolo 43).

## 22.5 Conseguenze dell'inosservanza

**22.5.1** Se l'amministrazione erogatrice non paga entro i termini (cfr. sopra), i beneficiari hanno diritto agli **interessi di mora** al tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, maggiorato della percentuale indicata nella scheda tecnica (punto 4.2). Il tasso di riferimento della BCE da utilizzare è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Se pari o inferiori a 200 EUR, gli interessi di mora sono versati al coordinatore soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricevimento del pagamento tardivo.

Non sono dovuti interessi di mora se tutti i beneficiari sono Stati membri dell'UE (compresi gli enti regionali o locali o altri organismi pubblici che agiscono per conto dello Stato membro ai fini della presente convenzione).

Il pagamento non sarà considerato tardivo in caso di sospensione dei pagamenti o del termine di pagamento (cfr. articoli 29 e 30).

Gli interessi di mora coprono il periodo che va dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento (cfr. sopra) fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi di mora non sono contabilizzati ai fini del calcolo dell'importo definitivo della sovvenzione.

~~~~~  
¹⁰ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

22.5.2 Se un coordinatore viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 29) e può essere risolta la convenzione o posto termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 23 — GARANZIE

23.1 Garanzia di prefinanziamento

Se richiesto dall'amministrazione erogatrice (cfr. scheda tecnica, punto 4.2), i beneficiari devono fornire una o più garanzie di prefinanziamento, conformemente ai tempi e agli importi figuranti nella scheda tecnica.

Il coordinatore deve presentare all'amministrazione erogatrice una garanzia finanziaria insieme alla domanda di prefinanziamento.

Le garanzie devono soddisfare le seguenti condizioni:

- (a) sono prestate da un istituto bancario o finanziario riconosciuto stabilito nell'UE o — su richiesta del coordinatore e previa accettazione dall'amministrazione erogatrice — da un terzo o da un istituto bancario o finanziario stabilito al di fuori dell'UE che offra una garanzia equivalente;
- (b) il garante è garante a prima richiesta e non esige che l'amministrazione erogatrice agisca in primo luogo contro il debitore principale (ossia il beneficiario in questione); e
- (c) rimangono esplicitamente in vigore fino al pagamento finale e, se il pagamento finale assume la forma di un recupero, fino a cinque mesi dopo la notifica della nota di addebito al beneficiario.

Le garanzie saranno svincolate entro il mese successivo.

23.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se i beneficiari violano l'obbligo di prestare la garanzia di prefinanziamento, il prefinanziamento non sarà versato.

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 24 — CERTIFICATI

Non applicabile

ARTICOLO 25 — CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI — ESTENSIONE DEI RISULTATI

25.1 Controlli, verifiche e audit dell'amministrazione erogatrice

25.1.1 Controlli interni

L'amministrazione erogatrice può controllare — durante l'azione o a posteriori — la corretta attuazione dell'azione e il rispetto degli obblighi dettati dalla convenzione, compresa la valutazione dei contributi forfettari, del resoconto sullo stato di attuazione e dei rapporti.

25.1.2 Verifiche dei progetti

L'amministrazione erogatrice può effettuare verifiche in ordine alla corretta attuazione dell'azione e al rispetto degli obblighi dettati dalla convenzione (verifiche generali del progetto o verifiche di questioni specifiche).

Dette verifiche del progetto possono essere avviate durante l'attuazione dell'azione e fino al termine stabilito

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

nella scheda tecnica (cfr. punto 6). Saranno comunicate formalmente al coordinatore interessato e considerate avviate alla data della comunicazione.

Se necessario, l'amministrazione erogatrice può farsi assistere da esperti esterni indipendenti. In caso di ricorso a esperti esterni, il coordinatore o il beneficiario interessato ne sarà informato e avrà il diritto di opporsi per motivi di riservatezza commerciale o di conflitto di interessi.

Il coordinatore interessato deve collaborare diligentemente e trasmettere — entro il termine previsto — informazioni e dati ulteriori rispetto alle relazioni e ai resoconti sullo stato di attuazione già presentati. L'amministrazione erogatrice può chiedere ai beneficiari di trasmetterle tali informazioni direttamente. Le informazioni e i documenti sensibili saranno trattati conformemente all'articolo 13.

Il coordinatore interessato può essere invitato a partecipare alle riunioni, anche con gli esperti esterni.

Per le **visite in loco**, il coordinatore interessato deve consentire l'accesso a siti e locali (anche agli esperti esterni) e garantire che le informazioni richieste siano prontamente disponibili.

Le informazioni trasmesse devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

Sulla base dei risultati dell'esame sarà stesa una **relazione di verifica del progetto**.

L'amministrazione erogatrice darà comunicazione formale della relazione di verifica del progetto al coordinatore interessato, che dispone di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni.

Le verifiche dei progetti (comprese le relazioni di verifica dei progetti) saranno nella lingua della convenzione.

25.1.3 Audit

L'amministrazione erogatrice può effettuare audit della corretta attuazione dell'azione e del rispetto degli obblighi dettati dalla convenzione.

Detti audit possono essere avviati durante l'attuazione dell'azione e fino al termine stabilito nella scheda tecnica (cfr. punto 6). Saranno comunicati formalmente al coordinatore interessato e considerati avviati alla data della comunicazione.

L'amministrazione erogatrice può impiegare il proprio servizio di audit, delegare gli audit a un servizio centralizzato o incaricare società di audit esterne. In caso di ricorso a una società esterna, il coordinatore interessato ne sarà informato e avrà il diritto di opporsi per motivi di riservatezza commerciale o di conflitto di interessi.

Il coordinatore interessato deve collaborare diligentemente e trasmettere — entro il termine previsto — le informazioni (compresi la contabilità completa, le buste paga individuali o altri dati personali) per la verifica della conformità alla convenzione. Le informazioni e i documenti sensibili saranno trattati conformemente all'articolo 13.

Per le **visite in loco** il coordinatore interessato deve consentire l'accesso a siti e locali (anche alla società di audit esterna) e garantire che le informazioni richieste siano prontamente disponibili.

Le informazioni trasmesse devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

Sulla base dei risultati dell'audit sarà steso un **progetto di relazione di audit**.

I revisori comunicano formalmente il progetto di relazione di audit al coordinatore interessato, che dispone di

34 / 57

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni (procedura di audit in contraddittorio).

La **relazione finale di audit** terrà conto delle osservazioni del beneficiario interessato, cui sarà formalmente comunicata.

La lingua degli audit (comprese le relazioni di audit) è la stessa della convenzione.

25.2 Controlli, verifiche e audit della Commissione europea sulle sovvenzioni di altre amministrazioni erogatrici

La Commissione europea ha gli stessi diritti dell'amministrazione erogatrice in materia di controlli, verifiche e audit.

25.3 Accesso ai registri per la valutazione delle forme semplificate di finanziamento

I beneficiari devono permettere alla Commissione europea di accedere ai loro registri previsti per legge a fini di valutazione periodica delle forme semplificate di finanziamento utilizzate nei programmi dell'UE.

25.4 Audit e indagini dell'OLAF, dell'EPPO e della Corte dei conti europea

Possono effettuare controlli, verifiche, audit e indagini durante l'azione o a posteriori anche:

- l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), a norma dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013¹¹ e (Euratom, CE) n. 2185/96¹²;
- la Procura europea (EPPO), a norma del regolamento (UE) 2017/1939;
- la Corte dei conti europea, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 257 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Se richiesto da tali organi e istituzioni, il beneficiario interessato deve trasmettere informazioni accurate e complete nel formato richiesto (compresi la contabilità completa, le buste paga individuali o altri dati personali, anche in formato elettronico) e consentire l'accesso ai siti e ai locali per le visite o le ispezioni in loco, come previsto dai richiamati regolamenti.

A tal fine il beneficiario interessato deve conservare tutte le informazioni pertinenti relative all'azione, almeno fino al termine stabilito nella scheda tecnica (punto 6) e in ogni caso fino alla conclusione di eventuali controlli, verifiche, audit, indagini, contenziosi o azioni legali in corso.

25.5 Conseguenze di controlli, verifiche, audit e indagini — estensione dei risultati

25.5.1 Conseguenze di controlli, verifiche, audit e indagini nell'ambito della presente sovvenzione

I risultati di controlli, verifiche, audit o indagini svolti nel contesto della presente sovvenzione possono comportare un rifiuto (cfr. articolo 27), la riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 28) o altre misure descritte

~~~~~

<sup>11</sup>

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

<sup>12</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.96, pag. 2).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

al capitolo 5.

Un rifiuto o la riduzione della sovvenzione dopo il pagamento finale darà luogo a revisione dell'importo definitivo della sovvenzione (cfr. articolo 22).

I risultati di controlli, verifiche, audit o indagini durante l'attuazione dell'azione possono comportare una richiesta di modifica (cfr. articolo 39) della descrizione dell'azione di cui all'allegato 1.

I controlli, le verifiche, gli audit o le indagini da cui emergono errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi in una sovvenzione UE possono avere ripercussioni anche su altre sovvenzioni UE attribuite a condizioni analoghe ("estensione ad altre sovvenzioni").

Inoltre, i risultati di un'indagine dell'OLAF o dell'EPPO possono portare a procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale.

### 25.5.2 Estensione da altre sovvenzioni

Non applicabile

### 25.6 Conseguenze dell'inosservanza

Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, i contributi forfettari non sufficientemente giustificati saranno considerati non ammissibili (cfr. articolo 6), saranno respinti (cfr. articolo 27) e la sovvenzione potrà essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

## ARTICOLO 26 — VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non applicabile.

## CAPITOLO 5 — CONSEQUENZE DELL'INOSSERVANZA

### SEZIONE 1 — RIFIUTO E RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE

#### ARTICOLO 27 — RIFIUTO DEI CONTRIBUTI

##### 27.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice rifiuterà — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o successivamente — tutti i contributi forfettari non ammissibili (cfr. articolo 6), in particolare a seguito di controlli, verifiche, audit o indagini (cfr. articolo 25).

Saranno rifiutati i contributi forfettari non ammissibili.

##### 27.2 Procedura

Se il rifiuto non comporta un recupero, l'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore interessato il rifiuto e gli importi, indicandone i motivi. Il coordinatore interessato può — entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione — presentare osservazioni se non è d'accordo con il rifiuto (procedura di revisione del pagamento).

Se il rifiuto comporta un recupero, l'amministrazione erogatrice applica la procedura in contraddittorio con lettera di preavviso di cui all'articolo 22.

##### 27.3 Effetti

Se decide di rifiutare dei contributi forfettari, l'amministrazione erogatrice li detrae dai contributi dichiarati e quindi calcola l'importo dovuto (e procede se necessario al recupero; cfr. articolo 22).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

## ARTICOLO 28 — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE

### 28.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o successivamente — ridurre la sovvenzione per il beneficiario se:

(a) il beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso:

- i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure
- ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito a presentare proposte la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.); oppure

(b) estensione dei risultati: non applicabile.

L'importo della riduzione sarà calcolato per ciascun beneficiario interessato e proporzionalmente alla gravità e alla durata degli errori, delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, applicando un tasso di riduzione individuale al contributo UE accordato.

### 28.2 Procedura

Se la riduzione della sovvenzione non comporta un recupero, l'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore interessato la riduzione e l'importo da ridurre, indicandone i motivi. Il coordinatore interessato può — entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione — presentare osservazioni se non è d'accordo con la riduzione (procedura di revisione del pagamento).

Se la riduzione della sovvenzione comporta un recupero, l'amministrazione erogatrice seguirà la procedura in contraddittorio con lettera di preavviso di cui all'articolo 22.

### 28.3 Effetti

Se decide di ridurre la sovvenzione, l'amministrazione erogatrice detrae la riduzione e quindi calcola l'importo dovuto (e procede se necessario al recupero; cfr. articolo 22).

## SEZIONE 2 — SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

### ARTICOLO 29 — SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO

#### 29.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può — in qualsiasi momento — sospendere il termine di pagamento se un pagamento non può essere eseguito per le seguenti ragioni:

- (a) il rapporto richiesto (cfr. articolo 21) non è stato presentato o non è completo o sono necessarie ulteriori informazioni;
- (b) sussistono dubbi circa l'importo da pagare (ad es., domande sull'ammissibilità, necessità di una riduzione della sovvenzione ecc.) e sono necessari ulteriori controlli, verifiche, audit o indagini; oppure
- (c) vi sono altri problemi lesivi degli interessi finanziari dell'UE

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

## 29.2 Procedura

L'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore la sospensione, indicandone i motivi.

La sospensione **avrà effetto** il giorno in cui è inviata comunicazione.

Se non sussistono più le condizioni per la sospensione del termine di pagamento, la sospensione è **revocata** — e il periodo restante per il pagamento riprende a decorrere (cfr. scheda tecnica, punto 4.2).

Se il periodo di sospensione supera due mesi, il coordinatore può chiedere all'amministrazione erogatrice di confermare se la sospensione permane.

Se il termine di pagamento è stato sospeso per mancata conformità del rapporto e non viene presentata una nuova versione del rapporto (o viene rifiutata, se presentata), l'amministrazione erogatrice può anche risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32).

## ARTICOLO 30 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

### 30.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può — in qualsiasi momento — sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti per uno o più beneficiari se:

(a) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso o è sospettato di aver commesso:

- i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure
- ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito a presentare proposte, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.); oppure

(b) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso — nell'ambito di altre sovvenzioni UE attribuite a condizioni analoghe — irregolarità, frodi, gravi violazioni degli obblighi o errori sistemici o ricorrenti che incidono in modo rilevante sulla presente sovvenzione (estensione dei risultati: cfr. articolo 25.5).

Se la sospensione riguarda i pagamenti di uno o più beneficiari, l'amministrazione erogatrice effettuerà pagamenti parziali per la parte o le parti non sospese. Se riguarda il pagamento finale (saldo), il pagamento (o il rimborso) dell'importo restante dopo la revoca della sospensione sarà considerato il pagamento che chiude l'azione.

### 30.2 Procedura

Prima di sospendere i pagamenti, l'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di sospendere i pagamenti, indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o si decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la sospensione (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente la revoca della procedura.

Al termine della procedura di sospensione, l'amministrazione erogatrice informerà anche il coordinatore.

La sospensione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

Se sussistono le condizioni per la ripresa dei pagamenti, la sospensione sarà **revocata**. L'amministrazione erogatrice invierà una comunicazione formale al coordinatore interessato e fisserà la data di fine della sospensione.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti ai beneficiari interessati.

## ARTICOLO 31 — SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE

### 31.1 Sospensione della convenzione di sovvenzione chiesta dal consorzio

#### 31.1.1 Condizioni e procedura

I beneficiari possono chiedere la sospensione della convenzione, in tutto o in parte, qualora circostanze eccezionali — in particolare eventi di forza maggiore (cfr. articolo 35) — ne rendano impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione.

Il coordinatore deve presentare **un emendamento** (cfr. articolo 39) indicante:

- i motivi;
- la data alla quale ha effetto la sospensione; tale data può essere anteriore alla data di presentazione della richiesta di emendamento;
- e
- la data prevista per la ripresa.

La sospensione **avrà effetto** il giorno indicato nell'emendamento.

Una volta che le circostanze consentano di riprendere l'attuazione, il coordinatore deve richiedere celermente un ulteriore emendamento della convenzione per fissare la data di fine della sospensione, la data di ripresa dell'azione (un giorno dopo la data di fine della sospensione), prorogare la durata e apportare altre modifiche necessarie per adeguare l'azione alla nuova situazione (cfr. articolo 39) — a meno che non sia stata risolta la convenzione (cfr. articolo 32). La sospensione sarà **revocata** con effetto dalla data di fine della sospensione indicata nell'emendamento. Tale data può essere anteriore alla data di presentazione della richiesta di emendamento.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti, né potrà essere svolta alcuna attività. I *work package* in corso devono essere interrotti e non è possibile avviarne di nuovi.

### 31.2 Sospensione della convenzione avviata dall'amministrazione erogatrice

#### 31.2.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può sospendere la convenzione, in tutto o in parte, in caso di:

- (a) beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) che abbia commesso o sia sospettato di aver commesso:
  - (i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure
  - (ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito a presentare proposte, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.); oppure
- (b) estensione dei rilievi: non applicabile.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

### 31.2.2 Procedura

Prima di sospendere la convenzione, l'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di sospendere la convenzione, indicandone i motivi e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la sospensione (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente l'estinzione della procedura.

La sospensione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma (o a una data successiva indicata nella comunicazione).

Una volta soddisfatte le condizioni per riprendere lo svolgimento dell'azione, l'amministrazione erogatrice trasmetterà formalmente al coordinatore una **lettera di revoca della sospensione**, nella quale fisserà la data di fine della sospensione e lo inviterà a chiedere un emendamento alla convenzione per fissare la data di ripresa (un giorno dopo la data di fine della sospensione), prorogare la durata e apportare altre modifiche necessarie per adeguare l'azione alla nuova situazione (cfr. articolo 39) — a meno che non sia stata risolta la convenzione (cfr. articolo 32). La sospensione sarà **revocata** con effetto dalla data di fine della sospensione fissata nella lettera di revoca della sospensione. Tale data può essere anteriore alla data di invio della lettera.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti, né potrà essere svolto alcun lavoro. I work package in corso devono essere interrotti e non è possibile avviarne di nuovi.

I beneficiari non possono chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla sospensione decisa dall'amministrazione erogatrice (cfr. articolo 33).

La sospensione della sovvenzione non pregiudica il diritto dell'amministrazione erogatrice di risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione di un beneficiario (cfr. articolo 32) o di ridurre la sovvenzione (cfr. articolo 28).

## ARTICOLO 32 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE O CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO

### 32.1 Risoluzione della convenzione chiesta dal consorzio

#### 32.1.1 Condizioni e procedura

I beneficiari possono chiedere la risoluzione della convenzione.

Il coordinatore deve presentare richiesta di emendamento (cfr. articolo 39) indicante:

- i motivi;
- la data in cui il consorzio termina i lavori relativi all'azione ("data di fine lavori") e
- la data alla quale ha effetto la risoluzione ("data di risoluzione"). Tale data deve essere successiva alla data di presentazione della richiesta di emendamento.

La risoluzione **avrà effetto** il giorno indicato nell'emendamento.

In assenza di motivazioni o se l'amministrazione erogatrice ritiene che le motivazioni non giustifichino la

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

risoluzione, la convenzione può considerarsi risolta in modo improprio.

### 32.1.2 Effetti

Il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare un **rapporto finale** (relativo al periodo di riferimento rimanente fino alla risoluzione).

L'amministrazione erogatrice calolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base del rapporto presentato e tenendo conto dei contributi forfettari per le attività realizzate prima della data di fine lavori (cfr. articolo 22). In via eccezionale è possibile prendere in considerazione contributi forfettari parziali per i work package non completati (ad es. per ragioni tecniche).

Se l'amministrazione erogatrice non riceve il rapporto entro il termine stabilito, saranno presi in considerazione solo i contributi forfettari inclusi in un rapporto periodico approvato (nessun contributo se non è mai stato approvato alcun rapporto periodico).

Una risoluzione impropria può portare a una riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 28).

Dopo la risoluzione continuano ad applicarsi gli obblighi dei beneficiari (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, disseminazione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie).

## 32.2 Cessazione della partecipazione del beneficiario chiesta dal consorzio

### 32.2.1 Condizioni e procedura

Il coordinatore può chiedere la cessazione della partecipazione di uno o più beneficiari, su richiesta del beneficiario interessato o per conto degli altri beneficiari.

Il coordinatore deve presentare una richiesta di **emendamento** (cfr. articolo 39) indicante:

- i motivi;
- il parere del beneficiario interessato (o la prova che tale parere è stato richiesto per iscritto);
- la data in cui il beneficiario termina i lavori relativi all'azione ("data di fine lavori");
- la data alla quale ha effetto la cessazione ("data di cessazione"). Tale data deve essere successiva alla data di presentazione della richiesta di emendamento.

Se la cessazione riguarda la partecipazione del coordinatore ed è chiesta senza il suo consenso, la richiesta di emendamento deve essere presentata da un altro beneficiario (che agisce per conto del consorzio).

La cessazione **avrà effetto** il giorno di fine indicato nell'emendamento.

In assenza di informazioni o se l'amministrazione erogatrice ritiene che i motivi non giustifichino la cessazione, la partecipazione del beneficiario può considerarsi cessata in modo improprio.

### 32.2.2 Effetti

Il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la cessazione — presentare:

- i) un **rapporto sulla distribuzione dei pagamenti** al beneficiario interessato;
- ii) un **rapporto di cessazione della partecipazione** del beneficiario interessato, per il periodo di

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

riferimento rimanente fino alla cessazione, contenente una panoramica dello stato di avanzamento dei lavori;

(iii) una seconda **richiesta di emendamento** (cfr. articolo 39) con altre modifiche necessarie (ad es. riassegnazione degli incarichi e bilancio di previsione del beneficiario oggetto di cessazione; aggiunta di un nuovo beneficiario in sostituzione del beneficiario oggetto di cessazione ecc.).

L'amministrazione erogatrice calolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base dei rapporti presentati e tenendo conto dei contributi per le attività/work package completati e approvati.

I contributi forfettari per i work package in corso/non ancora completati dovranno essere inclusi nei rapporti periodici per i periodi di riferimento successivi in cui saranno completati.

Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione sulla distribuzione dei pagamenti entro il termine, riterrà che:

- il coordinatore non abbia distribuito alcun pagamento al beneficiario interessato e che
- il beneficiario interessato non debba rimborsare alcun importo al coordinatore.

Se la seconda richiesta di emendamento è accettata dall'amministrazione erogatrice, la convenzione è **emendata** per introdurre le modifiche necessarie (cfr. articolo 39).

Se la seconda richiesta di emendamento è respinta dall'amministrazione erogatrice (perché mette in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o viola il principio della parità di trattamento dei richiedenti), la convenzione può essere risolta (cfr. articolo 32).

Una cessazione impropria può portare a una riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 31) o alla risoluzione della convenzione (cfr. articolo 32).

Dopo la cessazione continuano ad applicarsi gli obblighi del beneficiario interessato (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, disseminazione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie).

### **32.3 Risoluzione della convenzione o cessazione della partecipazione del beneficiario avviata dall'amministrazione erogatrice**

#### **32.3.1 Condizioni**

L'amministrazione erogatrice può risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione di uno o più beneficiari nel caso in cui:

- (a) uno o più beneficiari non aderiscono alla convenzione (cfr. articolo 40);
- (b) nell'azione o nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria di un beneficiario interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'attuazione dell'azione o mettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione (anche legato a uno dei motivi di esclusione di cui all'autocertificazione);
- (c) a seguito della cessazione della partecipazione di uno o più beneficiari, i necessari emendamenti alla convenzione (e il loro impatto sull'azione) sono tali da rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti;
- (d) l'attuazione dell'azione è diventata impossibile o i cambiamenti necessari al suo proseguimento sono tali

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

da mettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti;

(e) un beneficiario (o altra persona con responsabilità illimitata dei suoi debiti) è soggetto a una procedura fallimentare o a procedure analoghe (tra cui insolvenza, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione delle attività commerciali ecc.);

(f) un beneficiario (o altra persona con responsabilità illimitata dei suoi debiti) viola gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o fiscali;

(g) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali;

(h) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) è colpevole di frode, corruzione o è coinvolto in un'organizzazione criminale, nel riciclaggio di denaro, in reati connessi al terrorismo (compreso il finanziamento del terrorismo), nel lavoro minorile o nella tratta di esseri umani;

(i) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) è stato creato in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nel paese di origine (o ha creato un'altra entità a tal fine);

(j) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della convenzione) ha commesso:

i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure

ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito a presentare proposte, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.);

(k) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della convenzione) ha commesso — nell'ambito di altre sovvenzioni UE attribuite a condizioni analoghe — irregolarità, frodi, gravi violazioni degli obblighi o errori sistemici o ricorrenti che incidono in modo rilevante sulla presente convenzione (estensione dei risultati: cfr. articolo 25.5);

(l) nonostante la richiesta specifica dell'amministrazione erogatrice, un beneficiario non richiede — per il tramite del coordinatore — una modifica della convenzione per porre termine alla partecipazione di uno dei suoi partner associati che si trova in una delle situazioni di cui alle lettere d), f), e), g), h), i) o j) e per riassegnarne gli incarichi.

### 32.3.2 Procedura

Prima di risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione di uno o più beneficiari, l'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore o al beneficiario una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di procedere alla risoluzione/cessazione, indicandone i motivi, e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la risoluzione/cessazione e la data alla quale questa avrà effetto (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente l'estinzione della procedura.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

Nel caso di cessazione della partecipazione del beneficiario, l'amministrazione erogatrice informerà anche il coordinatore al termine della procedura.

La risoluzione/cessazione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma (o a una data successiva indicata nella comunicazione; "data di risoluzione/cessazione").

### 32.3.3 Effetti

#### a) Per la **risoluzione della convenzione**:

il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare un **rapporto finale** (per l'ultimo periodo di riferimento rimanente fino alla risoluzione).

L'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base del rapporto presentato e tenendo conto dei contributi forfettari per le attività attuate prima che abbia effetto la risoluzione (cfr. articolo 22). In via eccezionale è possibile prendere in considerazione contributi forfettari parziali per i work package non completati (ad es. per ragioni tecniche).

Se la convenzione è risolta per violazione dell'obbligo di presentare i rapporti dovuti, il coordinatore non può presentare alcun rapporto dopo la risoluzione.

Se l'amministrazione erogatrice non riceve il rapporto entro il termine stabilito, saranno presi in considerazione solo i contributi forfettari inclusi in un rapporto periodico approvato (nessun contributo se non è mai stata approvato alcun rapporto periodico).

La risoluzione non pregiudica il diritto dell'amministrazione erogatrice di ridurre la sovvenzione (cfr. articolo 28) o di comminare sanzioni amministrative (cfr. articolo 34).

I beneficiari non possono chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla risoluzione decisa dall'amministrazione erogatrice (cfr. articolo 33).

Dopo la risoluzione continuano ad applicarsi gli obblighi dei beneficiari (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, disseminazione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie).

#### b) Per la **cessazione della partecipazione del beneficiario**:

il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la cessazione — presentare:

- i) un rapporto **sulla distribuzione dei pagamenti** al beneficiario interessato;
- ii) un rapporto **di cessazione della partecipazione** del beneficiario interessato, per il periodo di riferimento rimanente fino alla cessazione, contenente una panoramica dello stato di avanzamento dei lavori;
- iii) una **richiesta di emendamento** (cfr. articolo 39) con tutte le modifiche necessarie (ad es. riassegnazione degli incarichi e bilancio di previsione del beneficiario oggetto di cessazione; aggiunta di un nuovo beneficiario in sostituzione del beneficiario oggetto di cessazione; cambiamento di coordinatore ecc.).

L'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo dovuto al beneficiario sulla base delle relazioni presentate (ad es. i contributi forfettari spettanti al beneficiario per i work package completati e approvati) e tenendo conto dei contributi per le attività realizzate prima che la cessazione abbia effetto (cfr. articolo 22).

I contributi forfettari per le attività/work package in corso/non ancora completati dovranno essere

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

inclusi nei rapporti periodici per i periodi di riferimento successivi in cui saranno completati.

Se l'amministrazione erogatrice non riceve il rapporto sulla distribuzione dei pagamenti entro il termine, riterrà che:

- il coordinatore non abbia distribuito alcun pagamento al beneficiario interessato e che
- il beneficiario interessato non debba rimborsare alcun importo al coordinatore.

Se la richiesta di emendamento è accettata dall'amministrazione erogatrice, la convenzione è **emendata** per introdurre le modifiche necessarie (cfr. articolo 39).

Se la richiesta di emendamento è respinta dall'amministrazione erogatrice (perché mette in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o viola il principio della parità di trattamento dei richiedenti), la convenzione può essere risolta (cfr. articolo 32).

Dopo la cessazione continuano ad applicarsi gli obblighi del beneficiario interessato (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, disseminazione e visibilità), 21 (rapporti), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie).

### **SEZIONE 3 — ALTRE CONSEGUENZE: RISARCIMENTO DEL DANNO E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **ARTICOLO 33 — RISARCIMENTO DEL DANNO**

##### **33.1 Responsabilità dell'amministrazione erogatrice.**

L'amministrazione erogatrice non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati ai beneficiari o a terzi in conseguenza dell'esecuzione della Convenzione, neanche per colpa grave.

L'amministrazione erogatrice non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati dai beneficiari o da altri soggetti partecipanti all'azione, in conseguenza dell'esecuzione della Convenzione.

##### **33.2 Responsabilità dei beneficiari**

I beneficiari devono risarcire l'amministrazione erogatrice di eventuali danni subiti in conseguenza dell'esecuzione dell'azione o della mancata esecuzione dell'azione secondo quanto disposto dalla convenzione, a condizione che siano imputabili a colpa grave o dolo.

La responsabilità non si estende alle perdite indirette o a danni analoghi (come il mancato guadagno, la perdita di reddito o la perdita di contratti), a condizione che tali danni non siano imputabili a un atto doloso o a una violazione della riservatezza.

#### **ARTICOLO 34 — SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE**

Nella presente convenzione non potranno essere applicate interpretazioni tali da impedire l'adozione di sanzioni amministrative (come l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'UE e/o le sanzioni pecuniarie) o di altre misure di diritto pubblico, in aggiunta o in alternativa alle misure contrattuali previste dalla presente convenzione (cfr. ad es. articoli da 135 a 145 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e articoli 4 e 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95<sup>13</sup>).

~~~~~  
¹³ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

SEZIONE 4 — FORZA MAGGIORE

ARTICOLO 35 — FORZA MAGGIORE

La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non può essere considerata inadempiente se, a causa della forza maggiore, non ha potuto rispettare i propri obblighi derivanti dalla convenzione.

Per "forza maggiore" si intende ogni situazione o evento che:

- impedisce alle parti di adempiere gli obblighi previsti dalla convenzione;
- è imprevedibile, eccezionale e indipendente dalla volontà delle parti;
- non è attribuibile a errore o negligenza delle parti (o di altri soggetti partecipanti all'azione); e
- si rivela inevitabile, nonostante la diligenza impiegata.

Qualsiasi situazione di forza maggiore deve essere formalmente comunicata all'altra parte, senza ritardo, indicando la natura, la durata prevedibile e gli effetti possibili

Le parti devono prendere immediatamente tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore e si impegnano per riprendere quanto prima l'esecuzione dell'azione.

CAPITOLO 6 — DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

36.1 Forme e mezzi di comunicazione — Gestione elettronica

Nel rispetto della convenzione, la comunicazione tra le parti intesa come informazioni, richieste, osservazioni, "comunicazioni formali" etc..., deve:

- essere scritta;
- identificare chiaramente la convenzione (specificare il numero e l'eventuale acronimo del progetto); e
- servirsi di moduli e modelli, se disponibili.

Le comunicazioni informali dovrebbero avvenire per via elettronica

Le comunicazioni formali devono essere inviate per posta raccomandata con avviso di ricevimento ("comunicazione formale su carta").

Le comunicazioni formali possono tuttavia essere inviate per via elettronica con avviso di ricevimento, se il diritto nazionale dello Stato membro interessato lo consente.

36.2 Data delle comunicazioni

Le comunicazioni sono considerate avvenute al momento in cui sono inviate dalla parte mittente (alla data e all'ora d'invio).

Le comunicazioni formali su carta inviate per posta raccomandata con avviso di ricevimento sono considerate avvenute:

- alla data di consegna da parte del servizio postale; oppure
- al termine ultimo per il ritiro presso l'ufficio postale.

ARTICOLO 37 — INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le disposizioni contenute nella scheda tecnica prevalgono sul resto dei termini e delle condizioni della convenzione.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

L'allegato 2 prevale sui termini e sulle condizioni; i termini e le condizioni prevalgono sugli allegati diversi dall'allegato 2.

ARTICOLO 38 — CALCOLO DEI PERIODI E DEI TERMINI

Ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71¹⁴, i periodi di tempo espressi in giorni, mesi o anni vengono calcolati a partire dal momento in cui si verifica l'evento determinante.

Il giorno nel quale si verifica tale evento non è considerato nel periodo.

Per "giorni" si intendono i giorni di calendario e non i giorni lavorativi.

ARTICOLO 39— MODIFICHE

39.1 Condizioni

La convenzione può essere modificata, purché le modifiche non rimettano in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violino il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

Le modifiche possono essere chieste da una delle parti.

39.2 Procedura

La parte che chiede una modifica deve presentare una richiesta di modifica.

Il coordinatore invia e riceve le richieste di modifica per conto dei beneficiari (cfr. allegato 3). Se è richiesto il cambio del coordinatore senza il suo consenso, la richiesta di modifica deve essere presentata da un altro beneficiario (che agisce per conto degli altri beneficiari).

La richiesta di modifica deve contenere:

- i motivi;
- gli idonei documenti giustificativi; e
- per un cambio di coordinatore senza il suo consenso, il parere del coordinatore (o la prova che tale parere è stato richiesto per iscritto).

L'amministrazione erogatrice può chiedere ulteriori informazioni.

Se concorda con la richiesta, la parte destinataria deve firmare la modifica entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione (o di altra informazione richiesta dall'amministrazione erogatrice). In caso di disaccordo, dovrà comunicare formalmente il proprio dissenso entro lo stesso termine. Il termine può essere prorogato, se necessario ai fini della valutazione della richiesta. Se non pervengono comunicazioni entro il termine, la richiesta è considerata respinta.

Una modifica **entra in vigore** il giorno della firma della parte destinataria.

Una modifica **ha effetto** alla data di entrata in vigore o ad altra data indicata nella modifica.

¹⁴ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

ARTICOLO 40 — ADESIONE E AGGIUNTA DI NUOVI BENEFICIARI

40.1 Adesione dei beneficiari menzionati nella premessa

I beneficiari diversi dal coordinatore devono aderire alla convenzione firmando il modulo di adesione (cfr. allegato 3).

I beneficiari assumeranno diritti e obblighi derivanti dalla convenzione con effetto a partire dalla sua entrata in vigore (cfr. articolo 44).

40.2 Aggiunta di nuovi beneficiari

In casi giustificati i beneficiari possono chiedere l'aggiunta di un nuovo beneficiario.

A tal fine il coordinatore deve presentare una richiesta di emendamento secondo l'articolo 39, che deve comprendere un modulo di adesione (cfr. allegato 3) firmato dal nuovo beneficiario.

I nuovi beneficiari assumeranno diritti e obblighi derivanti dalla convenzione con effetto a partire dalla data della loro adesione riportata nell'apposito modulo (cfr. allegato 3).

ARTICOLO 41 — CESSIONE DELLA CONVENZIONE

Non applicabile

ARTICOLO 42 — CESSIONI DI PRETESE PECUNIARIE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE EROGATRICE

I beneficiari non possono cedere a terzi nessuna pretesa pecuniaria nei confronti dell'amministrazione erogatrice, salvo esplicito accordo scritto dell'amministrazione erogatrice sulla base di una richiesta scritta motivata del coordinatore (per conto del beneficiario interessato).

Se l'amministrazione erogatrice non accetta la cessione o non sono rispettate le relative condizioni, la cessione non produrrà effetti.

In nessun caso una cessione può sollevare i beneficiari dai loro obblighi nei confronti dell'amministrazione erogatrice.

ARTICOLO 43 — DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

43.1 Diritto applicabile

Per i beneficiari UE la convenzione è disciplinata dal diritto dell'UE, integrato se necessario dal diritto nazionale dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

Per i beneficiari non UE la convenzione è disciplinata dal diritto dell'UE, integrato se necessario dal diritto nazionale del paese dell'amministrazione erogatrice, dai principi generali del diritto delle organizzazioni internazionali e dalle norme generali di diritto internazionale.

43.2 Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione, applicazione o validità della convenzione, le parti devono adire l'organo giurisdizionale nazionale competente dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

Per gli eventuali beneficiari non UE, tali controversie devono essere sottoposte agli organi giurisdizionali di Bruxelles, Belgio — aa meno che un accordo internazionale di associazione al programma dell'UE preveda l'esecutività delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE ai sensi dell'articolo 272 TFUE.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

Se una controversia riguarda una sanzione amministrativa, una compensazione o un provvedimento esecutivo ai sensi dell'articolo 299 TFUE (cfr. articoli 22 e 34), i beneficiari devono adire il Tribunale — o, in appello, la Corte di giustizia — ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

ARTICOLO 44 — ENTRATA IN VIGORE

La convenzione entrerà in vigore il giorno della firma dell'ultima parte, ossia dell'amministrazione erogatrice (AN).

FIRME

firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.s.mm.i.

Per il coordinatore

Il Rappresentante Legale

Funzione / nome e cognome

Per l'amministrazione erogatrice (AN)

Il Direttore Generale

Dott. Flaminio Galli

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE DELL'AZIONE E BUDGET DI PREVISIONE

[Pubblicato sulla Pagina dei Servizi ai Beneficiari]

https://servizi.erasmusplus.it/servizi_v2/

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

ALLEGATO 2 - NORME SPECIFICHE

1. SUBAPPALTO (— ARTICOLO 9.3)

Il subappalto di servizi è autorizzato a condizione che non riguardi attività essenziali da cui dipende direttamente il conseguimento degli obiettivi dell'azione.

2. PROTEZIONE DEI DATI (— ARTICOLO 15)

2.1. RENDICONTAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI

Nel Rapporto finale i beneficiari devono riferire in merito alle misure messe in atto per garantire la conformità del trattamento di dati in riferimento al Regolamento (UE) 2018/1725, in linea con gli obblighi stabiliti all'articolo 15, almeno per quanto riguarda i seguenti aspetti: sicurezza del trattamento, riservatezza del trattamento, assistenza al titolare del trattamento, conservazione dei dati, contributo alle attività di audit, comprese le ispezioni, tenuta di registri di dati personali di tutte le categorie di trattamento svolto per conto del titolare del trattamento.

3. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — DIRITTI PREESISTENTI E UTILIZZO DEI RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO (— ARTICOLO 16)

3.1 ELENCO DELLE CONOSCENZE PREESISTENTI

Laddove esistano diritti di proprietà industriale e intellettuale (compresi i diritti di terzi) preesistenti alla convenzione, i beneficiari devono stilare un elenco di tali diritti preesistenti, specificando i titolari dei diritti.

Prima di avviare l'azione, il coordinatore deve presentare l'elenco all'amministrazione erogatrice.

3.2 MATERIALI DIDATTICI

Qualora i beneficiari producano materiali didattici nell'ambito del progetto, tali materiali dovranno essere resi disponibili su internet, gratuitamente e mediante open licence¹⁵. I beneficiari devono garantire che l'indirizzo del sito web utilizzato sia valido e aggiornato. In caso di sospensione dell'hosting del sito web, i beneficiari devono rimuovere il sito web dal sistema di registrazione delle organizzazioni al fine di evitare che il dominio possa essere rilevato da terzi e reindirizzato verso altri siti web.

4. COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE E VISIBILITÀ (— ARTICOLO 17.4)

I beneficiari riconoscono il supporto ricevuto nell'ambito del programma Erasmus+ in tutte le comunicazioni e nel materiale promozionale, compresi i siti web e i social media.

~~~~~  
<sup>15</sup> Open licence: licenza mediante la quale il proprietario di un'opera autorizza altri a usare tale risorsa. Ad ogni risorsa è associata una licenza. Esistono diverse open licence a seconda del grado di autorizzazione o delle limitazioni imposte; il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica da applicare alla sua opera. Ad ogni risorsa prodotta deve essere associata una open licence. Una open licence non costituisce trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (DPI).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

Le linee guida sull'identità viva per il beneficiario e altre terze parti sono disponibili sul sito web:  
[https://commission.europa.eu/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility\\_en](https://commission.europa.eu/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en)

#### **4.1 PIATTAFORMA DEI RISULTATI DEI PROGETTI ERASMUS+**

Il coordinatore deve mettere a disposizione i risultati dei progetti sulla piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+

<http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects>

### **5. NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE (— ARTICOLO 18)**

#### **5.1 MISURE RESTRITTIVE DELL'UE**

I beneficiari devono garantire che la sovvenzione dell'UE non vada a vantaggio di entità affiliate, partner associati, subappaltatori o destinatari del supporto finanziario a terzi che siano soggetti a misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### **6. RELAZIONI (— ARTICOLO 21)**

#### **6.1 STRUMENTO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE ERASMUS+**

Il coordinatore è tenuto a utilizzare lo strumento web per la gestione e rendicontazione fornito dalla Commissione europea per registrare tutte le informazioni relative alle attività realizzate nell'ambito del progetto (comprese quelle non direttamente supportate con fondi UE) e per redigere e trasmettere il *Progress Report* e il Rapporto Periodico (se disponibili nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+ e per i casi di cui all'articolo 21.2) e il Rapporto Finale.

#### **6.2 PROGRESS REPORT E RAPPORTO PERIODICO**

Il Progress Report e il Rapporto Periodico includono una parte analitica.

La parte analitica è costituita da una panoramica sull'attuazione dell'azione. Deve essere presentata utilizzando il modello disponibile sullo strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+.

Firmando la parte analitica i beneficiari dichiarano che le informazioni sono complete, affidabili e veritiere.

Per il Rapporto Periodico, oltre alla parte analitica, deve essere fornita una rendicontazione finanziaria.

#### **6.3 RAPPORTO FINALE**

Il Rapporto finale include una parte analitica.

La parte analitica comprende una panoramica sull'attuazione dell'azione e dei risultati conseguiti. Deve essere presentata utilizzando il modello disponibile sullo strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+.

Firmando il Rapporto Finale i beneficiari confermano che le informazioni sono complete, affidabili e veritiere.

#### **6.4 VALUTAZIONE DEL RAPPORTO FINALE**

Il Rapporto Finale sarà valutato in base a criteri di qualità e riceverà un punteggio su un totale massimo di 100 punti. Il Rapporto Finale e i risultati del progetto sono valutati dall'Agenzia Nazionale utilizzando un quadro condiviso di criteri qualitativi che tengano in considerazione quanto segue:

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

- la misura in cui il progetto è stato realizzato nel rispetto di quanto indicato nella candidatura approvata;
- la qualità delle attività realizzate e la loro coerenza con gli obiettivi del progetto;
- la qualità dei prodotti e dei risultati conseguiti;
- i risultati di apprendimento e l'impatto sui partecipanti;
- la misura in cui il progetto si è rivelato innovativo/complementare rispetto ad altre iniziative;
- la misura in cui il progetto ha dimostrato di apportare un valore aggiunto a livello europeo;
- la misura in cui il progetto ha attuato efficaci misure di qualità e misure per la valutazione dei risultati;
- l'impatto sulle organizzazioni partecipanti;
- la qualità e la portata delle attività di disseminazione che sono state svolte;
- il potenziale ulteriore impatto del progetto su individui e organizzazioni oltre i beneficiari diretti.

### **7. IMPORTO DOVUTO (— ARTICOLO 22.3)**

Il beneficiario deve garantire che le attività del progetto per cui è stato assegnato una sovvenzione siano ammissibili conformemente alle regole della Guida al Programma Erasmus+ e alla presente convenzione.

L'Agenzia nazionale considererà inammissibile qualsiasi attività non conforme alle norme della presente Convenzione, integrate dalle regole della Guida al Programma Erasmus+.

Gli importi della sovvenzione corrispondenti a tali attività (incluse come parte di un work package) saranno recuperati integralmente.

### **8. CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI (— ARTICOLO 25)**

In base a quanto disposto dall'articolo 25 il coordinatore o i beneficiari interessati devono fornire all'AN copie cartacee o elettroniche dei documenti giustificativi comprovanti l'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto (ad es. verbali di riunioni, materiale didattico, resoconti sullo stato di attuazione ecc.), a meno che l'AN non richieda la consegna degli originali. Dopo averli esaminati, l'AN provvede a restituire i giustificativi originali al beneficiario interessato. Qualora non sia legalmente autorizzato a trasmettere la documentazione in originale, il beneficiario potrà inviare copie conformi agli originali.

Il progetto può essere sottoposto a ulteriori controlli: desk check, on the spot check (controlli in loco) e system check (controllo di sistema). A tal fine l'Agenzia nazionale può esigere che il beneficiario presenti ulteriori documenti giustificativi o elementi di prova solitamente richiesti per questo tipo di controllo.

#### **8.1 DESK CHECK**

Il Desk check è un controllo approfondito dei documenti giustificativi effettuato dall'AN nelle proprie sedi, che può essere eseguito durante o dopo la fase del Rapporto Finale.

#### **8.2 VERIFICHE IN LOCO (ON THE SPOT CHECK)**

L'Agenzia nazionale svolge le verifiche sul posto ("On the spot check") presso le sedi del beneficiario o presso ogni altra sede rilevante dal punto di vista dell'esecuzione del progetto. Durante le verifiche sul posto il beneficiario deve mettere a disposizione dell'AN tutti i documenti giustificativi in originale per tutte le categorie di budget e deve consentire all'AN l'accesso alle registrazioni delle spese relative al progetto nella propria contabilità.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

Le verifiche sul posto possono assumere le seguenti forme di controllo:

- a) **Controlli in loco (“On the spot check”) durante la realizzazione del progetto:** eseguito durante l'attuazione del progetto in modo che l'Agenzia Nazionale possa controllare direttamente la veridicità e l'ammissibilità di tutte le attività del progetto e di tutti i partecipanti;
- b) **Controlli in loco (“On the spot check”) dopo il completamento del progetto:** eseguito dopo la conclusione del progetto e in genere dopo il controllo del Rapporto Finale.

### **8.3 CONTROLLO DI SISTEMA (SYSTEM CHECK)**

Il controllo di sistema (*system check*) serve a determinare il sistema utilizzato dal beneficiario per la presentazione delle richieste di finanziamento nell'ambito del Programma, nonché il rispetto degli impegni assunti a seguito dell'accreditamento. Il controllo di sistema serve ad accertare la conformità del beneficiario alle regole di attuazione che si è impegnato a rispettare nel quadro del Programma Erasmus+. Il beneficiario deve consentire all'Agenzia nazionale di verificare la veridicità e l'ammissibilità di tutte le attività progettuali e dei partecipanti con tutti i mezzi documentali, compresa la documentazione video e fotografica delle attività svolte, al fine di escludere doppi finanziamenti o altre irregolarità.

### **9. RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE (— ARTICOLO 28)**

L'Agenzia Nazionale può valutare se il progetto è realizzato in modo insoddisfacente, parziale o in ritardo sulla base del Rapporto Finale trasmesso dal beneficiario, delle informazioni ricevute dai partecipanti alle attività e in relazione ai risultati del progetto.

L'Agenzia Nazionale può prendere in considerazione le informazioni ricevute da altre fonti pertinenti da cui risulti che il beneficiario ha violato gli obblighi previsti dalla convenzione. Altre forme di informazione possono essere costituite da visite di monitoraggio, Progress Report e Rapporti Periodici, “desk check” o controlli in loco (“*on the spot check*”) svolte dall'Agenzia Nazionale.

In linea con la procedura di attribuzione del punteggio a Rapporto finale di cui all'articolo 6.4, l'Agenzia Nazionale ridurrà l'importo finale della sovvenzione come segue:

- 10% se il Rapporto Finale ottiene un punteggio tra 55 e 69 punti;
- 40% se il Rapporto Finale ottiene un punteggio tra 40 e 54 punti;
- 70% se il Rapporto Finale ottiene un punteggio tra 10 e 39 punti;
- 100% se il Rapporto Finale ottiene un punteggio tra 0 e 9 punti.

Se il punteggio complessivo del progetto supera i 70 punti, ma il punteggio di uno o più work package è inferiore a 70, sarà applicata una riduzione del contributo a quei work package sulla base dello stesso criterio esplicitato sopra.

Nel caso in cui un work package pianificato non venga realizzato e non venga sostituito a tempo debito da un altro work package equivalente in termini di budget e attività, l'AN ridurrà il contributo totale di progetto dell'importo assegnato a quel work package.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

## **10. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI (— ARTICOLO 36)**

Le notifiche formali su carta indirizzate all'amministrazione erogatrice devono essere inviate all'indirizzo dell'Agenzia nazionale indicato nella premessa.

Le notifiche formali su carta indirizzate ai beneficiari devono essere inviate alla loro sede legale indicata nella premessa.

## **11. SUPPORTO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI CON MINORI OPPORTUNITÀ**

Il beneficiario garantire che i partecipanti con minori opportunità coinvolti nel progetto ricevano un supporto adeguato.

## **12. PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI**

Il beneficiario deve realizzare procedure e meccanismi efficaci volti a garantire la sicurezza e la protezione dei partecipanti al progetto.

Il beneficiario deve garantire una adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti nelle attività progettuali.

Prima di accettare la partecipazione di minori al progetto, il beneficiario deve garantire il pieno rispetto delle norme applicabili in materia di tutela e sicurezza dei minori secondo la legislazione vigente nei Paesi di invio e in quelli ospitanti; quali ad esempio, ma non solo, il consenso dei genitori o del tutore, le coperture assicurative, il rispetto dei limiti di età.

## **13. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI ACCREDITAMENTI**

L'Agenzia nazionale e la Commissione monitoreranno la corretta attuazione della Carta Erasmus per l'istruzione superiore (ECHE) da parte del beneficiario e il rispetto degli impegni definiti negli accordi interistituzionali.

Qualora il monitoraggio riveli carenze, il beneficiario deve mettere a punto e attuare un piano di azione entro un lasso di tempo indicato dall'Agenzia nazionale o dalla Commissione. In assenza di azioni correttive adeguate e tempestive da parte del beneficiario, l'Agenzia nazionale può suggerire alla Commissione Europea di sospendere o revocare al beneficiario la Carta Erasmus per l'istruzione superiore conformemente alle disposizioni stabilite nella stessa Carta.

## **14. BENEFICIARI CON SEDE IN PAESI TERZI NON ASSOCIATI AL PROGRAMMA**

Le organizzazioni con sede in paesi terzi non associati al programma si impegnano a rispettare gli stessi principi dei beneficiari con sede in paesi associati al programma per quanto riguarda la carta Erasmus per l'istruzione superiore, ove applicabile.

## **15. ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE**

### **15.1 PAGAMENTI ATTRAVERSO GIROFONDI TRA CONTI DI TESORERIA UNICA**

Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del decreto-legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del decreto-legge n. 1/2012, i pagamenti a favore di istituti pubblici sottoposti a regime di Tesoreria Unica saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di tesoreria unica.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

### **15.2 COMUNICAZIONI A MEZZO PEC**

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i., nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

### **15.3 SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE**

Considerato l'art 6 del decreto-legge sviluppo bis (decreto legislativo n. 179/2012 così come modificato dalla legge di conversione 221/2012), nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, la presente convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti, pena la nullità della stessa.

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico, la presente convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti.

### **15.4 CUP**

In base a quanto previsto dall' art. 11, L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice Unico di progetto) sono **sempre obbligatori** nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari.

Il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici beneficiari di un finanziamento Erasmus+ nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. Inoltre, allo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati beneficiari Erasmus+ che svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 9). Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

### **ALLEGATO 3 - MODULO DI ADESIONE PER BENEFICIARI**

**[Pubblicato sulla Pagina dei Servizi ai Beneficiari]**

[https://servizi.erasmusplus.it/servizi\\_v2/](https://servizi.erasmusplus.it/servizi_v2/)

## Project: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

### Project Details

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Project code              | 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481                                                 |
| Application form ID       | KA220-HED-C3A8FF2A                                                              |
| Application submission ID | 1542355                                                                         |
| Project Title             | SONification for Accessible and Inclusive Representation of GRAPHS in Education |
| Project Acronym           | SONAIRGRAPH                                                                     |
| Submission ID             | 1542355                                                                         |

The beneficiary will implement the project as described in the grant application with the aforementioned submission code.

## Work packages

### Work packages overview

| Work Package ID | Work package title                                                                                                                                  | Number of activities | Grant      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1               | PM                                                                                                                                                  | -                    | 77 790,00  |
| 2               | Methodological phase: state of the art and development of a methodological protocol to test Audiofunctions.                                         | 3                    | 95 000,00  |
| 3               | Testing and developing phase: the application is tested and the results of the analysis are used to develop an improved version of the application. | 5                    | 123 300,00 |
| 4               | Delivery phase: dissemination of Audiofunctions via an online platform.                                                                             | 5                    | 103 910,00 |
| Total           |                                                                                                                                                     |                      | 400 000,00 |

### Activities per work package

| Work Package ID                                                                                                                                           | Activity Title                                                                                                                                      | Venue   | Estimated start date | Estimated end date | Leading organisation                 | Amount allocated to activity |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| WP2 - Methodological phase: state of the art and development of a methodological protocol to test Audiofunctions.                                         | 2.1.State of the Art – literature review on sonification processes and analysis of existing technologies                                            | Italy   | 01/09/2024           | 31/03/2025         | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO     | 43 550,00                    |
| WP2 - Methodological phase: state of the art and development of a methodological protocol to test Audiofunctions.                                         | 2.2 2-days meeting for developing the methodological protocol to test AudioFunctions                                                                | Spain   | 01/09/2024           | 31/01/2025         | UNIVERSIDAD DE GRANADA               | 10 200,00                    |
| WP2 - Methodological phase: state of the art and development of a methodological protocol to test Audiofunctions.                                         | 2.3 Development and validation of methodological protocol                                                                                           | Czechia | 01/12/2024           | 01/09/2025         | Masarykova univerzita                | 41 250,00                    |
| WP3 - Testing and developing phase: the application is tested and the results of the analysis are used to develop an improved version of the application. | 3.1 Development of spatial sonification to be included in Audiofunctions                                                                            | Germany | 01/01/2025           | 30/06/2025         | KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE | 18 660,00                    |
| WP3 - Testing and developing phase: the application is tested and the results of the analysis are used to develop an improved version of the application. | 3.2 Integration of features emerged during the development of the methodological protocol into the current version of Audiofunctions and validation | Italy   | 01/03/2025           | 30/09/2025         | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO     | 17 060,00                    |
| WP3 - Testing and developing phase: the                                                                                                                   | 3.3 Testing of the educational impact of                                                                                                            | Spain   | 01/10/2025           | 31/03/2026         | UNIVERSIDAD DE                       | 22 950,00                    |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |         |            |            |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| application is tested and the results of the analysis are used to develop an improved version of the application.                                         | Audiofunctions both with sighted and visually impaired students (50 sighted and 10 v-i)                                                 |         |            |            | GRANADA                                 |            |
| WP3 - Testing and developing phase: the application is tested and the results of the analysis are used to develop an improved version of the application. | 3.4 Analysis of the results of the testing on the educational impact of Audiofunctions                                                  | Spain   | 01/03/2026 | 30/09/2026 | UNIVERSIDAD DE GRANADA                  | 24 300,00  |
| WP3 - Testing and developing phase: the application is tested and the results of the analysis are used to develop an improved version of the application. | 3.5 Testing of the functionality and usability of Audiofunctions with a larger number of international visually impaired students       | Czechia | 01/10/2025 | 31/05/2026 | Masarykova univerzita                   | 40 330,00  |
| WP4 - Delivery phase: dissemination of Audiofunctions via an online platform.                                                                             | 4.1 Final update of Audiofunctions following the results of the testing                                                                 | Italy   | 01/06/2026 | 31/12/2026 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO        | 27 500,00  |
| WP4 - Delivery phase: dissemination of Audiofunctions via an online platform.                                                                             | 4.2 Preparation of a series of guides on how to use Audiofunctions in teaching and learning mathematics with visually impaired students | Romania | 01/10/2026 | 31/03/2027 | Asociatia Comunitatea GIS din Timisoara | 29 660,00  |
| WP4 - Delivery phase: dissemination of Audiofunctions via an online platform.                                                                             | 4.3 Localisation of the platform hosting Audiofunctions and guides in all languages of the projects                                     | Romania | 01/10/2026 | 31/03/2027 | Asociatia Comunitatea GIS din Timisoara | 25 400,00  |
| WP4 - Delivery phase: dissemination of Audiofunctions via an online platform.                                                                             | 4.4 Final Conference – 2 days conference in Torino                                                                                      | Italy   | 01/03/2027 | 31/08/2027 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO        | 15 350,00  |
| WP4 - Delivery phase: dissemination of Audiofunctions via an online platform.                                                                             | 4.5 Participation in 2 international conferences to present project results                                                             | Germany | 01/03/2025 | 31/08/2027 | KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE    | 6 000,00   |
| Total                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |         |            |            |                                         | 322 210,00 |

## Participating Organisations

### UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Organisation ID (OID) | E10208809                                     |
| Organisation name     | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO              |
| Organisation Role     | Applicant Organisation                        |
| Registration Number   | CF80088230018                                 |
| Legal Form            | UNKNOWN                                       |
| Address               | VIA GIUSEPPE VERDI 8 000 10124 TORINO         |
| Country               | Italy                                         |
| VAT Number            | IT02099550010                                 |
| Organisation Type     | Higher education institution (tertiary level) |

### KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Organisation ID (OID)             | E10181267                                     |
| Organisation name                 | KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE          |
| Organisation Role                 | Partner Organisation                          |
| Partner status                    | Active                                        |
| Partner start date in the project | 01-09-2024                                    |
| Partner end date in the project   |                                               |
| Registration Number               |                                               |
| Legal Form                        | KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS          |
| Address                           | KAISERSTRASSE 12 76131 KARLSRUHE              |
| Country                           | Germany                                       |
| VAT Number                        | DE266749428                                   |
| Organisation Type                 | Higher education institution (tertiary level) |

**Masarykova univerzita**

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Organisation ID (OID)             | E10208978                                     |
| Organisation name                 | Masarykova univerzita                         |
| Organisation Role                 | Partner Organisation                          |
| Partner status                    | Active                                        |
| Partner start date in the project | 01-09-2024                                    |
| Partner end date in the project   |                                               |
| Registration Number               | 00216224                                      |
| Legal Form                        | UNKNOWN                                       |
| Address                           | Zerotinovo namesti 9 60177 BRNO STRED         |
| Country                           | Czechia                                       |
| VAT Number                        | CZ00216224                                    |
| Organisation Type                 | Higher education institution (tertiary level) |

**UNIVERSIDAD DE GRANADA**

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Organisation ID (OID)             | E10208989                                     |
| Organisation name                 | UNIVERSIDAD DE GRANADA                        |
| Organisation Role                 | Partner Organisation                          |
| Partner status                    | Active                                        |
| Partner start date in the project | 01-09-2024                                    |
| Partner end date in the project   |                                               |
| Registration Number               | 008                                           |
| Legal Form                        | UNKNOWN                                       |
| Address                           | CUESTA DEL HOSPICIO SN 000 18071 GRANADA      |
| Country                           | Spain                                         |
| VAT Number                        | ESQ1818002F                                   |
| Organisation Type                 | Higher education institution (tertiary level) |

**Asociatia Comunitatea GIS din Timisoara**

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Organisation ID (OID)             | E10353900                                 |
| Organisation name                 | Asociatia Comunitatea GIS din Timisoara   |
| Organisation Role                 | Partner Organisation                      |
| Partner status                    | Active                                    |
| Partner start date in the project | 01-09-2024                                |
| Partner end date in the project   |                                           |
| Registration Number               |                                           |
| Legal Form                        | ASOCIATIE                                 |
| Address                           | Constructorilor 38 300571 Timisoara       |
| Country                           | Romania                                   |
| VAT Number                        |                                           |
| Organisation Type                 | Non-governmental organisation/association |

**UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Organisation ID (OID)             | E10188168                            |
| Organisation name                 | UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA       |
| Organisation Role                 | Partner Organisation                 |
| Partner status                    | Active                               |
| Partner start date in the project | 01-09-2024                           |
| Partner end date in the project   |                                      |
| Registration Number               | CF91041130070                        |
| Legal Form                        | UNKNOWN                              |
| Address                           | STRADA CAPPUCINI 2/A 000 11100 AOSTA |
| Country                           | Italy                                |
| VAT Number                        | IT01040890079                        |

Organisation Type

Higher education institution (tertiary level)

## Distribution of the grant between participants

|                                                                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PROJECT_MANAGEMENT                                                                                                                                    | Allocated amount  |
| E10208809 - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO                                                                                                          | 20 790,00         |
| E10188168 - UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA                                                                                                            | 9 800,00          |
| E10181267 - KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE                                                                                                      | 15 800,00         |
| E10208989 - UNIVERSIDAD DE GRANADA                                                                                                                    | 10 900,00         |
| E10208978 - Masarykova univerzita                                                                                                                     | 12 200,00         |
| E10353900 - Asociatia Comunitatea GIS din Timisoara                                                                                                   | 8 300,00          |
| <b>Total</b>                                                                                                                                          | <b>77 790,00</b>  |
| Methodological phase: state of the art and development of a methodological protocol to test Audiofunctions. 2                                         | Allocated amount  |
| E10208809 - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO                                                                                                          | 24 400,00         |
| E10208989 - UNIVERSIDAD DE GRANADA                                                                                                                    | 12 600,00         |
| E10208978 - Masarykova univerzita                                                                                                                     | 16 950,00         |
| E10353900 - Asociatia Comunitatea GIS din Timisoara                                                                                                   | 6 100,00          |
| E10188168 - UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA                                                                                                            | 16 450,00         |
| E10181267 - KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE                                                                                                      | 18 500,00         |
| <b>Total</b>                                                                                                                                          | <b>95 000,00</b>  |
| Testing and developing phase: the application is tested and the results of the analysis are used to develop an improved version of the application. 3 | Allocated amount  |
| E10208809 - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO                                                                                                          | 25 440,00         |
| E10353900 - Asociatia Comunitatea GIS din Timisoara                                                                                                   | 6 600,00          |
| E10181267 - KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE                                                                                                      | 24 000,00         |
| E10188168 - UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA                                                                                                            | 25 200,00         |
| E10208989 - UNIVERSIDAD DE GRANADA                                                                                                                    | 25 500,00         |
| E10208978 - Masarykova univerzita                                                                                                                     | 16 560,00         |
| <b>Total</b>                                                                                                                                          | <b>123 300,00</b> |
| Delivery phase: dissemination of Audiofunctions via an online platform. 4                                                                             | Allocated amount  |
| E10208809 - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO                                                                                                          | 31 550,00         |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| E10208978 - Masarykova univerzita                   | 18 900,00         |
| E10188168 - UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA          | 7 560,00          |
| E10181267 - KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE    | 20 700,00         |
| E10208989 - UNIVERSIDAD DE GRANADA                  | 12 600,00         |
| E10353900 - Asociatia Comunitatea GIS din Timisoara | 12 600,00         |
| <b>Total</b>                                        | <b>103 910,00</b> |
| <br>                                                |                   |
| <b>Project Lump Sum</b>                             | <b>400 000,00</b> |

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

## ALLEGATO 2 - NORME SPECIFICHE

### 1. SUBAPPALTO (— ARTICOLO 9.3)

Il subappalto di servizi è autorizzato a condizione che non riguardi attività essenziali da cui dipende direttamente il conseguimento degli obiettivi dell'azione.

### 2. PROTEZIONE DEI DATI (— ARTICOLO 15)

#### 2.1. RENDICONTAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI

Nel Rapporto finale i beneficiari devono riferire in merito alle misure messe in atto per garantire la conformità del trattamento di dati in riferimento al Regolamento (UE) 2018/1725, in linea con gli obblighi stabiliti all'articolo 15, almeno per quanto riguarda i seguenti aspetti: sicurezza del trattamento, riservatezza del trattamento, assistenza al titolare del trattamento, conservazione dei dati, contributo alle attività di audit, comprese le ispezioni, tenuta di registri di dati personali di tutte le categorie di trattamento svolto per conto del titolare del trattamento.

### 3. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — DIRITTI PREESISTENTI E UTILIZZO DEI RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO (— ARTICOLO 16)

#### 3.1 ELENCO DELLE CONOSCENZE PREESISTENTI

Laddove esistano diritti di proprietà industriale e intellettuale (compresi i diritti di terzi) preesistenti alla convenzione, i beneficiari devono stilare un elenco di tali diritti preesistenti, specificando i titolari dei diritti.

Prima di avviare l'azione, il coordinatore deve presentare l'elenco all'amministrazione erogatrice.

#### 3.2 MATERIALI DIDATTICI

Qualora i beneficiari producano materiali didattici nell'ambito del progetto, tali materiali dovranno essere resi disponibili su internet, gratuitamente e mediante open licence<sup>15</sup>. I beneficiari devono garantire che l'indirizzo del sito web utilizzato sia valido e aggiornato. In caso di sospensione dell'hosting del sito web, i beneficiari devono rimuovere il sito web dal sistema di registrazione delle organizzazioni al fine di evitare che il dominio possa essere rilevato da terzi e reindirizzato verso altri siti web.

### 4. COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE E VISIBILITÀ (— ARTICOLO 17.4)

I beneficiari riconoscono il supporto ricevuto nell'ambito del programma Erasmus+ in tutte le comunicazioni e nel materiale promozionale, compresi i siti web e i social media.

~~~~~  
¹⁵ Open licence: licenza mediante la quale il proprietario di un'opera autorizza altri a usare tale risorsa. Ad ogni risorsa è associata una licenza. Esistono diverse open licence a seconda del grado di autorizzazione o delle limitazioni imposte; il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica da applicare alla sua opera. Ad ogni risorsa prodotta deve essere associata una open licence. Una open licence non costituisce trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (DPI).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

Le linee guida sull'identità viva per il beneficiario e altre terze parti sono disponibili sul sito web:
https://commission.europa.eu/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en

4.1 PIATTAFORMA DEI RISULTATI DEI PROGETTI ERASMUS+

Il coordinatore deve mettere a disposizione i risultati dei progetti sulla piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+

<http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects>

5. NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE (— ARTICOLO 18)

5.1 MISURE RESTRITTIVE DELL'UE

I beneficiari devono garantire che la sovvenzione dell'UE non vada a vantaggio di entità affiliate, partner associati, subappaltatori o destinatari del supporto finanziario a terzi che siano soggetti a misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

6. RELAZIONI (— ARTICOLO 21)

6.1 STRUMENTO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE ERASMUS+

Il coordinatore è tenuto a utilizzare lo strumento web per la gestione e rendicontazione fornito dalla Commissione europea per registrare tutte le informazioni relative alle attività realizzate nell'ambito del progetto (comprese quelle non direttamente supportate con fondi UE) e per redigere e trasmettere il *Progress Report* e il Rapporto Periodico (se disponibili nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+ e per i casi di cui all'articolo 21.2) e il Rapporto Finale.

6.2 PROGRESS REPORT E RAPPORTO PERIODICO

Il Progress Report e il Rapporto Periodico includono una parte analitica.

La parte analitica è costituita da una panoramica sull'attuazione dell'azione. Deve essere presentata utilizzando il modello disponibile sullo strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+.

Firmando la parte analitica i beneficiari dichiarano che le informazioni sono complete, affidabili e veritiere.

Per il Rapporto Periodico, oltre alla parte analitica, deve essere fornita una rendicontazione finanziaria.

6.3 RAPPORTO FINALE

Il Rapporto finale include una parte analitica.

La parte analitica comprende una panoramica sull'attuazione dell'azione e dei risultati conseguiti. Deve essere presentata utilizzando il modello disponibile sullo strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+.

Firmando il Rapporto Finale i beneficiari confermano che le informazioni sono complete, affidabili e veritiere.

6.4 VALUTAZIONE DEL RAPPORTO FINALE

Il Rapporto Finale sarà valutato in base a criteri di qualità e riceverà un punteggio su un totale massimo di 100 punti. Il Rapporto Finale e i risultati del progetto sono valutati dall'Agenzia Nazionale utilizzando un quadro condiviso di criteri qualitativi che tengano in considerazione quanto segue:

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

- la misura in cui il progetto è stato realizzato nel rispetto di quanto indicato nella candidatura approvata;
- la qualità delle attività realizzate e la loro coerenza con gli obiettivi del progetto;
- la qualità dei prodotti e dei risultati conseguiti;
- i risultati di apprendimento e l'impatto sui partecipanti;
- la misura in cui il progetto si è rivelato innovativo/complementare rispetto ad altre iniziative;
- la misura in cui il progetto ha dimostrato di apportare un valore aggiunto a livello europeo;
- la misura in cui il progetto ha attuato efficaci misure di qualità e misure per la valutazione dei risultati;
- l'impatto sulle organizzazioni partecipanti;
- la qualità e la portata delle attività di disseminazione che sono state svolte;
- il potenziale ulteriore impatto del progetto su individui e organizzazioni oltre i beneficiari diretti.

7. IMPORTO DOVUTO (— ARTICOLO 22.3)

Il beneficiario deve garantire che le attività del progetto per cui è stato assegnato una sovvenzione siano ammissibili conformemente alle regole della Guida al Programma Erasmus+ e alla presente convenzione.

L'Agenzia nazionale considererà inammissibile qualsiasi attività non conforme alle norme della presente Convenzione, integrate dalle regole della Guida al Programma Erasmus+.

Gli importi della sovvenzione corrispondenti a tali attività (incluse come parte di un work package) saranno recuperati integralmente.

8. CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI (— ARTICOLO 25)

In base a quanto disposto dall'articolo 25 il coordinatore o i beneficiari interessati devono fornire all'AN copie cartacee o elettroniche dei documenti giustificativi comprovanti l'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto (ad es. verbali di riunioni, materiale didattico, resoconti sullo stato di attuazione ecc.), a meno che l'AN non richieda la consegna degli originali. Dopo averli esaminati, l'AN provvede a restituire i giustificativi originali al beneficiario interessato. Qualora non sia legalmente autorizzato a trasmettere la documentazione in originale, il beneficiario potrà inviare copie conformi agli originali.

Il progetto può essere sottoposto a ulteriori controlli: desk check, on the spot check (controlli in loco) e system check (controllo di sistema). A tal fine l'Agenzia nazionale può esigere che il beneficiario presenti ulteriori documenti giustificativi o elementi di prova solitamente richiesti per questo tipo di controllo.

8.1 DESK CHECK

Il Desk check è un controllo approfondito dei documenti giustificativi effettuato dall'AN nelle proprie sedi, che può essere eseguito durante o dopo la fase del Rapporto Finale.

8.2 VERIFICHE IN LOCO (ON THE SPOT CHECK)

L'Agenzia nazionale svolge le verifiche sul posto ("On the spot check") presso le sedi del beneficiario o presso ogni altra sede rilevante dal punto di vista dell'esecuzione del progetto. Durante le verifiche sul posto il beneficiario deve mettere a disposizione dell'AN tutti i documenti giustificativi in originale per tutte le categorie di budget e deve consentire all'AN l'accesso alle registrazioni delle spese relative al progetto nella propria contabilità.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

Le verifiche sul posto possono assumere le seguenti forme di controllo:

- a) **Controlli in loco (“On the spot check”) durante la realizzazione del progetto:** eseguito durante l'attuazione del progetto in modo che l'Agenzia Nazionale possa controllare direttamente la veridicità e l'ammissibilità di tutte le attività del progetto e di tutti i partecipanti;
- b) **Controlli in loco (“On the spot check”) dopo il completamento del progetto:** eseguito dopo la conclusione del progetto e in genere dopo il controllo del Rapporto Finale.

8.3 CONTROLLO DI SISTEMA (SYSTEM CHECK)

Il controllo di sistema (*system check*) serve a determinare il sistema utilizzato dal beneficiario per la presentazione delle richieste di finanziamento nell'ambito del Programma, nonché il rispetto degli impegni assunti a seguito dell'accreditamento. Il controllo di sistema serve ad accertare la conformità del beneficiario alle regole di attuazione che si è impegnato a rispettare nel quadro del Programma Erasmus+. Il beneficiario deve consentire all'Agenzia nazionale di verificare la veridicità e l'ammissibilità di tutte le attività progettuali e dei partecipanti con tutti i mezzi documentali, compresa la documentazione video e fotografica delle attività svolte, al fine di escludere doppi finanziamenti o altre irregolarità.

9. RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE (— ARTICOLO 28)

L'Agenzia Nazionale può valutare se il progetto è realizzato in modo insoddisfacente, parziale o in ritardo sulla base del Rapporto Finale trasmesso dal beneficiario, delle informazioni ricevute dai partecipanti alle attività e in relazione ai risultati del progetto.

L'Agenzia Nazionale può prendere in considerazione le informazioni ricevute da altre fonti pertinenti da cui risulti che il beneficiario ha violato gli obblighi previsti dalla convenzione. Altre forme di informazione possono essere costituite da visite di monitoraggio, Progress Report e Rapporti Periodici, “desk check” o controlli in loco (“*on the spot check*”) svolte dall'Agenzia Nazionale.

In linea con la procedura di attribuzione del punteggio a Rapporto finale di cui all'articolo 6.4, l'Agenzia Nazionale ridurrà l'importo finale della sovvenzione come segue:

- 10% se il Rapporto Finale ottiene un punteggio tra 55 e 69 punti;
- 40% se il Rapporto Finale ottiene un punteggio tra 40 e 54 punti;
- 70% se il Rapporto Finale ottiene un punteggio tra 10 e 39 punti;
- 100% se il Rapporto Finale ottiene un punteggio tra 0 e 9 punti.

Se il punteggio complessivo del progetto supera i 70 punti, ma il punteggio di uno o più work package è inferiore a 70, sarà applicata una riduzione del contributo a quei work package sulla base dello stesso criterio esplicitato sopra.

Nel caso in cui un work package pianificato non venga realizzato e non venga sostituito a tempo debito da un altro work package equivalente in termini di budget e attività, l'AN ridurrà il contributo totale di progetto dell'importo assegnato a quel work package.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

10. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI (— ARTICOLO 36)

Le notifiche formali su carta indirizzate all'amministrazione erogatrice devono essere inviate all'indirizzo dell'Agenzia nazionale indicato nella premessa.

Le notifiche formali su carta indirizzate ai beneficiari devono essere inviate alla loro sede legale indicata nella premessa.

11. SUPPORTO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI CON MINORI OPPORTUNITÀ

Il beneficiario garantire che i partecipanti con minori opportunità coinvolti nel progetto ricevano un supporto adeguato.

12. PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

Il beneficiario deve realizzare procedure e meccanismi efficaci volti a garantire la sicurezza e la protezione dei partecipanti al progetto.

Il beneficiario deve garantire una adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti nelle attività progettuali.

Prima di accettare la partecipazione di minori al progetto, il beneficiario deve garantire il pieno rispetto delle norme applicabili in materia di tutela e sicurezza dei minori secondo la legislazione vigente nei Paesi di invio e in quelli ospitanti; quali ad esempio, ma non solo, il consenso dei genitori o del tutore, le coperture assicurative, il rispetto dei limiti di età.

13. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI ACCREDITAMENTI

L'Agenzia nazionale e la Commissione monitoreranno la corretta attuazione della Carta Erasmus per l'istruzione superiore (ECHE) da parte del beneficiario e il rispetto degli impegni definiti negli accordi interistituzionali.

Qualora il monitoraggio riveli carenze, il beneficiario deve mettere a punto e attuare un piano di azione entro un lasso di tempo indicato dall'Agenzia nazionale o dalla Commissione. In assenza di azioni correttive adeguate e tempestive da parte del beneficiario, l'Agenzia nazionale può suggerire alla Commissione Europea di sospendere o revocare al beneficiario la Carta Erasmus per l'istruzione superiore conformemente alle disposizioni stabilite nella stessa Carta.

14. BENEFICIARI CON SEDE IN PAESI TERZI NON ASSOCIATI AL PROGRAMMA

Le organizzazioni con sede in paesi terzi non associati al programma si impegnano a rispettare gli stessi principi dei beneficiari con sede in paesi associati al programma per quanto riguarda la carta Erasmus per l'istruzione superiore, ove applicabile.

15. ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE

15.1 PAGAMENTI ATTRAVERSO GIROFONDI TRA CONTI DI TESORERIA UNICA

Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del decreto-legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del decreto-legge n. 1/2012, i pagamenti a favore di istituti pubblici sottoposti a regime di Tesoreria Unica saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di tesoreria unica.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA220-HED-000244481

15.2 COMUNICAZIONI A MEZZO PEC

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i., nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

15.3 SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Considerato l'art 6 del decreto-legge sviluppo bis (decreto legislativo n. 179/2012 così come modificato dalla legge di conversione 221/2012), nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, la presente convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti, pena la nullità della stessa.

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico, la presente convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti.

15.4 CUP

In base a quanto previsto dall' art. 11, L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice Unico di progetto) sono **sempre obbligatori** nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari.

Il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici beneficiari di un finanziamento Erasmus+ nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. Inoltre, allo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati beneficiari Erasmus+ che svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 9). Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

ACCESSION FORM FOR BENEFICIARIES

UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA, established in STRADA CAPPUCINI 2/A 11100 AOSTA

hereby agrees

to become beneficiary

in Grant Agreement for the Call for Proposals KA220-HED-C3A8FF2A ('the Grant Agreement') **between** UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO **and** the IT02 - Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE ('granting authority'),

and mandates

the coordinator:

- to submit and sign in its name and on its behalf the project application for funding within the Erasmus+/ESC Programme to IT02 - Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE in Italy
- in case the project is granted by the National Agency, to sign in its name and on its behalf the grant agreement
- in case the grant agreement is signed to submit and sign in its name and on its behalf any amendments to the Agreement, in accordance with Article 39.

By signing this accession form, the beneficiary accepts the grant and agrees to implement it in accordance with the Agreement, with all the obligations and terms and conditions it sets out as from the date of the signature of the accession form (' **accession date** ').

SIGNATURE

Done in English on 30/Jan/2024